

197^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FERRALASCO,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CONGEDI	Pag. 10597	utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche »:
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE Pag. 10623 e <i>passim</i>
Annunzio di presentazione	10597	ANDERLINI (<i>Sin. Ind.</i>) 10613, 10623, 10642
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente	10597	ANDREATTA, <i>ministro del tesoro</i> . 10618 e <i>passim</i>
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	10597	BERLANDA (<i>DC</i>) 10624
Ritiro	10597	DE SABBATA (<i>PCI</i>) 10629
Discussione:		FERMARIOLO (<i>PCI</i>) 10641
« Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico » (1106).		NEPI (<i>DC</i>) 10627
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica		* PATRIARCA (<i>DC</i>), <i>relatore</i> 10616 e <i>passim</i>
		PISTOLESE (<i>MSI-DN</i>) 10624, 10636
		SCEVAROLLI (<i>PSI</i>) 10625, 10629, 10642
		SICA (<i>DC</i>) 10638
		VENANZETTI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 10631, 10632, 10635
		VITALE Giuseppe (<i>PCI</i>) 10610, 10623, 10626
		Discussione e approvazione:
		« Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria » (1171) (<i>Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati</i>):
		BEORCHIA (<i>DC</i>), <i>relatore</i> 10600
		LAI (<i>DC</i>) 10608

POLLASTRELLI (PCI) Pag. 10598
REVIGLIO, ministro delle finanze 10603
SCEVAROLLI (PSI) 10609

MITROTTI (MSI-DN) Pag. 10647
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il
tesoro 10646

**Discussione e approvazione con modifica-
zioni:**

« Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 »
(77-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale):

PRESIDENTE 10646, 10647
BOLLINI (PCI) 10645
COLELLA (DC), relatore 10644, 10646

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 10648
COLELLA (DC) 10648

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 10597

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

M I T T E R D O R F E R, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 9 dicembre.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Ha chiesto congedo il senatore Damagio per giorni 1.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E. In data 10 dicembre 1980 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

« Proroga del termine previsto dalla legge 4 luglio 1980, n. 325, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate » (1217).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati VIOLANTE ed altri. — « Nuove disposizioni in materia di competenza penale

e di interessi legali » (1196) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

SPANO ed altri. — « Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » (1139), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E. In data 10 dicembre 1980, il senatore Melandri, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Tutela della ceramica artistica » (1095).

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E. Poichè la 5ª Commissione non ha ancora esaurito l'esame degli emendamenti, di notevole rilevanza finanziaria, presentati al disegno di legge numero 794, iscritto al primo punto dell'ordine del giorno, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno stesso, avvertendo che il disegno di legge suddetto sarà discusso nella seduta pomeridiana.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria** » (1171)
(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollastrelli. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto in prima lettura dalla Camera dei deputati per il provvedimento al nostro esame e dichiara di condividere il provvedimento stesso esprimendo quindi un voto favorevole. Non posso però non ripetere in occasione della discussione di provvedimenti di carattere fiscale sui quali è riscontrabile il grave ritardo nell'approntarli. Gli esempi sono innumerevoli, dato il ritardo con il quale si affronta lo stesso problema prioritario in materia fiscale, come quello della riforma dell'amministrazione finanziaria, finalmente all'esame del Senato. Sulla politica tributaria il problema sicuramente non è tecnico, ma, come si può dimostrare, è soprattutto di volontà politica. E anche in materia di sanatoria scontiamo un grave ritardo, unici responsabili del quale sono indubbiamente i Governi che si sono succeduti nel tempo.

Voglio ricordare soltanto che dal tempo dell'attuazione della sesta direttiva comunitaria per l'IVA il problema è stato posto con forza, non tanto e non solo per la sanatoria delle infrazioni formali, quanto per una richiesta più generale di una riforma dell'intero sistema sanzionatorio.

Nel parere espresso dalla Commissione dei trenta sulla sesta direttiva in materia di IVA,

con un apposito ordine del giorno, in più occasioni presentato dal Gruppo comunista, si è insistito sulla urgenza di provvedere alla sanatoria delle infrazioni formali, ma anche all'emanazione di un provvedimento che, attivando l'iniziativa dei contribuenti (questo provvedimento finalmente è anch'esso allo esame della Camera dei deputati), provvedesse anche alla rettifica delle dichiarazioni per le imposte dirette ed indirette, senza compromettere l'attività di rettifica e di accertamento dell'amministrazione finanziaria per un recupero di imposte e senza l'applicazione delle sanzioni sulle autodenunce dei contribuenti.

Gli ordini del giorno proposti su questa materia, accolti dalle Commissioni e dal Parlamento, impegnavano i Governi a provvedere. Oggi, già con quasi due anni di ritardo, almeno quello della sanatoria formale viene affrontato e risolto. Ma il problema vero qual è? A chi addossare la responsabilità di questo ritardo se non ai Governi ed ai vari ministri che si sono succeduti? Per la verità il ministro Reviglio nell'ultima fase del suo incarico ha presentato questo provvedimento al Parlamento già da alcuni mesi. Ma bisogna anche qui ricordare al Ministro che il Parlamento ha lavorato, soprattutto negli ultimi sei mesi, in modo veramente intenso su altri provvedimenti di carattere tributario che hanno ingolfato la sua attività e non hanno permesso assolutamente di procedere con speditezza anche su questa materia.

Quali sono a questo proposito le conseguenze di questo ritardo? Intanto l'aver ingolfato l'amministrazione finanziaria per tutti questi anni, intasata com'era già per la sua da tutti riconosciuta inefficienza; il non aver proceduto a riscuotere un considerevole gettito di imposte arretrate; a questo riguardo già un primo esperimento è stato fatto ed ha dato ottimi risultati (vedasi il gettito recuperato sugli oneri sociali per il cosiddetto minicondono dell'INPS).

L'altra conseguenza è anche quella di aver contribuito, con i ritardi, ad aumentare la incertezza del contribuente, ma anche dell'amministrazione finanziaria, di fronte alla farraginosità della normativa fiscale, alla pe-

santezza delle stesse infrazioni soprattutto di quelle formali. Da qui l'esigenza di procedere con speditezza per varare definitivamente un provvedimento organico che riveda completamente l'intera materia, tenendo conto della stessa preoccupazione del contribuente a fronte della introduzione di nuovi meccanismi di controllo per la lotta alle evasioni fiscali (la ricevuta fiscale e la bolletta di accompagnamento delle merci), come anche delle difficoltà incontrate nel ricercare, per questi motivi, il consenso necessario da parte dei contribuenti nell'impatto coi nuovi strumenti di controllo.

Ecco quindi i motivi sostanziali dell'urgenza oltre il fatto che c'è una grande attesa tra i contribuenti specie se piccoli e medi per questo provvedimento, come anche per quello che è all'esame della Camera dei deputati, abbinato al superamento della stessa pregiudiziale tributaria e per l'attivazione del contribuente per le rettifiche delle infrazioni sostanziali.

Siamo quindi favorevoli al varo urgente di questo provvedimento, come peraltro dell'altro che è all'esame della Camera dei deputati. Nel merito abbiamo già concordato con le considerazioni puntuali e precise che il relatore ha svolto in Commissione, ma vogliamo esprimere alcune considerazioni particolari, con l'intento di dare una interpretazione autentica ad alcuni articoli.

In primo luogo, mentre per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e dai commi dal secondo all'undicesimo dello stesso articolo, che hanno per oggetto la errata richiesta di più codici fiscali o l'omissione e l'inesattezza nell'indicazione del codice fiscale stesso, nel disegno di legge al nostro esame l'articolo 7 esplicitamente sancisce per quei casi la non applicazione delle pene pecuniarie, per la inesatta od omessa indicazione della partita IVA non c'è una norma specifica di sanatoria.

Ciò in riferimento all'articolo 6 del decreto-legge n. 852, convertito il 22 febbraio 1977 con la legge n. 31. La interpretazione che vogliamo ribadire consiste nel fatto che, per tutte quelle inosservanze che, a nostro avvi-

so, rientrano in questo provvedimento in materia di inesatta o omessa indicazione di partita IVA, la sanatoria rientra nell'articolo 2 del disegno di legge che in modo generale affronta tutta la problematica, in quanto con questo articolo la sanatoria è generalizzata e per tutte quelle infrazioni di carattere formale che non danno luogo a rettifiche o accertamenti. Quindi anche la mancata e l'inesatta indicazione della partita IVA rientra in una esatta interpretazione dell'articolo 2 del disegno di legge che stiamo esaminando.

Infatti il richiamo specifico per la sanatoria delle infrazioni formali relative al codice fiscale fatto con l'articolo 7 del disegno di legge che stiamo esaminando deriva molto probabilmente dal fatto che le applicazioni delle relative sanzioni è demandata alle intendenze di finanza, in funzione dell'articolo 14 del decreto n. 605, mentre quelle relative all'articolo 6 del decreto n. 852 sono di competenza degli uffici IVA, in base all'articolo 58 del decreto n. 633, quindi rientranti nella norma generale prevista dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

Non presenteremo, quindi, emendamenti al riguardo, ma riteniamo che questa interpretazione, che vogliamo esprimere in sede di discussione generale in Aula, valga a chiarire definitivamente il problema che abbiamo voluto richiamare. Ciò soprattutto se su queste nostre richieste interpretative ci sarà anche il conforto del relatore e del Governo.

All'articolo 5 del disegno di legge al punto 2) avremmo preferito che le sanzioni che non si applicano per errori formali che hanno prodotto un minor versamento di imposta non superiore a lire 20.000, senza recupero del tributo, fossero estese agli errori per ammortamenti superiori a 100.000 lire, ma con il recupero del tributo. Non presentiamo emendamento al riguardo, proprio perchè riteniamo che si tratti di un provvedimento urgente, da varare al più presto e per evitare che il disegno di legge torni alla Camera dei deputati.

Un'altra norma interpretativa che vogliamo richiamare si riferisce all'articolo 11. Così come è formulato l'articolo 11 potreb-

be dar luogo ad una interpretazione restrittiva. L'interpretazione che invece noi intendiamo dare, che era anche nello spirito del legislatore alla Camera dei deputati per quanto concerne l'articolo 11, è quella che nel disegno di legge in esame debbano essere comprese nella sanatoria anche le pene pecuniarie per le inadempienze formali previste nel disegno di legge stesso e commesse sempre entro il 31 agosto 1980, acclarate con accertamenti notificati da parte dell'amministrazione finanziaria prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ma per i quali a quella data non è ancora scaduto il termine per la presentazione del ricorso.

È scomparso, perchè soppresso dalla Camera dei deputati, l'articolo 5 dell'originario disegno di legge del Governo. Siamo stati e siamo d'accordo per la soppressione, e ciò in funzione della certezza del diritto che deve valere anche per i contribuenti. La norma soppressa permetteva all'amministrazione finanziaria di ripetere accertamenti che sono stati nella quasi generalità dei casi dichiarati nulli dalle commissioni tributarie, in quanto mancanti della indicazione delle aliquote di prelievo dell'IRPEF. A questo riguardo però domandiamo al Governo — desidereremmo avere una risposta qui in Aula, giacchè in Commissione non ci è stata data — come è potuto accadere un fatto del genere. Come è stata possibile la notifica di una massa ingente di accertamenti nei confronti dei contribuenti fino al 31 dicembre 1979, quindi presumibilmente anche per più anni, senza la prescritta indicazione delle aliquote di prelievo IRPEF, motivo per cui sono sopravvenute decisioni di nullità sul contenzioso aperto dai contribuenti? A chi deve essere addossata la responsabilità per avere dato errate direttive dal centro agli uffici periferici, ma anche per la non solerzia degli stessi uffici nella doverosa rettifica di direttive sbagliate che venivano dal centro? Quante sono le pratiche di contenzioso che si sono aperte al riguardo e che, secondo le decisioni delle commissioni tributarie, hanno già reso nulli gli accertamenti? Ma, quello che è più importante, qual è il gettito che è andato perduto sulla base di accertamenti, dichiarati poi nulli? Credo che anche su questo punto

sia necessario un momento di chiarezza. È vero che si può parlare di presunti gettiti dovuti ad accertamenti non definitivi, ma sicuramente, se gli uffici hanno proceduto a notificare accertamenti in aumento, elementi per rilevare dichiarazioni inesatte o infedeli sussistevano, per cui quei presunti gettiti che poi sono venuti a mancare erano e sono oggi gettiti di prelievo che non possono essere più riscossi dall'erario. Infatti quegli accertamenti nel merito non solo sono stati dichiarati nulli, ma non possono essere più ripetuti, se non per fatti nuovi, da parte dell'amministrazione finanziaria. Con le risposte che attendiamo dal Governo, sia per la esatta ed autentica interpretazione di alcune norme, sia per quanto riguarda la vicenda degli accertamenti che sono stati notificati ma dichiarati nulli dalle commissioni tributarie, soprattutto per quanto si riferisce all'entità del gettito che si è perduto, dichiariamo comunque di votare a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E O R C H I A, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero utilizzare l'occasione della replica per aggiungere alle considerazioni che sono già contenute nella prima parte della relazione scritta alcune altre attorno al provvedimento al nostro esame.

Innanzitutto credo di dover ribadire la natura di un provvedimento di sanatoria. Si tratta di convalidare un atto, un comportamento del contribuente non conforme alle regole, di togliere, cioè, il carattere di anti giuridicità e di legittimare un'attività già compiuta. Tutto questo in nome di un interesse generale che è proprio anche dell'ordinamento fiscale e tributario, un interesse generale alla stabilizzazione, alla conservazione degli effetti quando ricorrano — come ricorrono nel nostro caso — valutazioni e motivi che inducono in modo pressante ad una sanatoria.

Inoltre desidero richiamare ancora una volta, anche in relazione alle considerazioni svolte testè dal collega Pollastrelli, il crite-

rio base, la scelta di fondo, che in questo provvedimento si articola sia e soprattutto su di un criterio generale, su di una discriminante certa che è quella di cui al primo comma dell'articolo 2 (violazioni che non hanno dato luogo ad un accertamento; norma generale, norma di riferimento ai fini interpretativi che consente — io credo — di coprire quanto eventualmente omesso nel provvedimento, quindi anche la questione sollevata dal collega Pollastrelli in ordine alle inosservanze di partita IVA), sia, accanto a questo criterio generale, su di una dettagliata elencazione di fattispecie di irregolarità e di infrazioni per le quali non si prevede l'applicabilità delle sanzioni.

Per quanto prima è stato affermato e per quanto è contenuto nella relazione scritta, ritengo anche di dover fare alcune considerazioni in primo luogo intorno alla legittimità di alcune norme. In questo caso credo che si debba richiamare tale preoccupazione. A questo proposito vorrei dire che quando al primo comma dell'articolo 2, dopo il riferimento all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (ed è questo il criterio generale di cui parlavo prima), quando si parla di violazioni indicate negli articoli successivi — potrà apparire pignolesca questa precisazione —, questi articoli successivi sono ovviamente quelli del nostro provvedimento e non quelli successivi all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Inoltre, per quanto riguarda le interpretazioni, dovendosi fare riferimento ai principi e alla logica interna delle norme (ritengo che anche l'onorevole Ministro vorrà confortare alcune di queste osservazioni) penso si possa specificare che, per esempio, la convalidazione di cui al n. 3) del primo comma dell'articolo 3 (mancata sottoscrizione) debba valere anche per le dichiarazioni dei sostituti di imposta (e qui si parla di dichiarazione dei redditi) ed anche per la mancata sottoscrizione dei quadri interni della dichiarazione dei redditi. Inoltre ritengo che, all'ultimo comma dell'articolo 3, si deb-

ba considerare non omesso anche il versamento effettuato con metodo diverso. A questo proposito vorrei aggiungere che un provvedimento di sanatoria deve anche essere un'occasione, un momento di verifica e di razionalizzazione del sistema proprio quando il sistema presenta luoghi e possibilità di incertezza o di confusione. Allora, anche nella prospettiva della cessazione del servizio esattoriale, credo che si possano considerare per il futuro tutte le possibili alternative ai metodi di pagamento diretto. Ed ancora, facendo un passo indietro, al n. 2) del primo comma dell'articolo 3, penso che debba essere ricompreso anche il caso di cui al primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 (omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770) a condizione peraltro che il versamento sia stato effettuato tempestivamente entro i termini.

Quanto alla non applicabilità delle pene pecuniarie nelle ipotesi previste dall'articolo 4, pare al relatore che tra le stesse avrebbe dovuto essere ricompresa anche quella collegata all'impossibilità tecnica, in alcuni casi, di conservazione delle scritture, e questi casi sono in particolare quelli di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e quindi la non applicabilità delle pene pecuniarie previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Intorno all'articolo 5 potrei anche condividere l'opinione espressa dal senatore Pollastrelli in ordine ad un'elevazione del minimo da 20.000 a 100.000 lire con recupero di imposta, ma l'urgenza del provvedimento non ci consente di entrare nel merito del problema. La convalidazione delle dichiarazioni omesse credo comporti anche la convalidazione dei connessi versamenti e che siano convalidate (qui siamo nel campo dell'IVA), analogamente a quanto disposto al n. 3) del primo comma dell'articolo 3, anche le dichiarazioni non sottoscritte, sempre che siano state presentate entro il termine del 31 agosto 1980.

La non applicabilità delle pene pecuniarie per l'ipotesi prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 5 dovrebbe es-

sere estesa anche ad errori di riporto del credito (non so se questo sarà lecito in sede interpretativa, comunque l'affido anche all'attenzione dell'onorevole Ministro per futuri provvedimenti) di imposta da un periodo all'altro, sempre però a condizione che il contribuente non abbia conseguito rimborsi e — se è possibile operare così in via interpretativa anche per il nostro provvedimento — semprechè il contribuente abbia versato entro il 31 agosto il rimborso eventualmente indebitamente ricevuto. Ferma la lettera della norma così come è formulata, credo che non possa intendersi che analogo trattamento spetta su errori di calcolo che abbiano prodotto una eccedenza detraibile o rimborsabile non superiore alla stessa somma delle 20.000 lire.

Sempre all'articolo 5, al secondo comma, n. 1), non comprendo il motivo che ha fatto escludere dalla sanatoria la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 che mi pare potesse rientrare nella logica del provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 6 credo sia ovvio che la non applicabilità delle pene avviene in deroga alla precisa previsione del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627. La sanatoria, in questo caso, a parere del relatore, avrebbe potuto essere estesa anche a coloro che hanno emesso la bolla di accompagnamento omettendo gli elementi di cui al secondo comma, punto 1), dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633, cioè coloro che hanno omesso di indicare i dati identificativi del mittente: ciò in considerazione del fatto che, in base al disposto dell'articolo 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, i documenti di accompagnamento devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze, con numerazione progressiva del documento. Poichè per ogni fornitura di stampati le tipografie o i rivenditori autorizzati devono annotare e quindi comunicare agli uffici IVA competenti per territorio i dati di identificazione dell'acquirente utilizzatore e il numero degli stampati forniti con l'in-

dicazione della serie e dei relativi numeri iniziali e finali, l'amministrazione è pur sempre in grado di accertare la provenienza del documento privo dei dati identificativi del mittente.

Questa considerazione mi permette anche di segnalare la necessità per il futuro di pensare ad una modificazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 627, che prevede una sanzione oltremodo gravosa in relazione ad una scarsa pericolosità.

Sull'articolo 8, anche qui mi sembra di dover richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che questo principio, ad avviso del relatore, potrebbe diventare generale nel senso e nella prospettiva di una effettiva e costante deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 74, quando peraltro concorrono e sussistono le condizioni che sono previste nel nostro articolo 8.

Sull'articolo 11 concordo senz'altro con quanto osservato dal senatore Pollastrelli. Questa è una normativa che si applica al contenzioso in atto, ma che certamente può e deve applicarsi ad un contenzioso potenziale ancorchè non radicato, ma sempre nei termini per essere radicato.

Concludendo e richiamando le considerazioni prima esposte, concordo ovviamente con l'urgenza del provvedimento. Potrei anche concordare sulla tardività dello stesso, ma non posso certamente seguire il collega Pollastrelli — comunque non è questo compito del relatore — nella ricerca delle responsabilità. Certamente l'occasione di questo provvedimento richiama all'attenzione del Governo e del Parlamento l'esigenza di andare avanti lungo la strada che il ministro Reviglio ha già indicato, quella dei testi unici finalizzati ad una migliore e più coordinata lettura dell'intera normativa fiscale ed alla revisione del sistema sanzionatorio che va razionalizzato. Una prossima occasione per far questo è senz'altro quella dell'esame del provvedimento sulla caduta della pregiudiziale tributaria. Il sistema sanzionatorio dovrà essere teso a punire l'evasione e a correggere l'errore, ma dovrà dare comunque stabilità e certezza

al sistema, perchè proprio su questa stabilità e certezza si fonda e si consolida la reciproca fiducia tra il contribuente il fisco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

REVIGLIO, ministro delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio fornire assicurazioni al relatore che le sue perplessità per quanto riguarda la materia di cui agli articoli dall'8 al 12 del testo approvato dalla Camera saranno superate dall'emanazione di una apposita circolare con la quale saranno fornite tutte le delucidazioni necessarie per rendere migliore l'applicazione delle suddette norme. Assicurazioni possono essere fornite anche al senatore Pollastrelli in merito ai chiarimenti richiesti circa l'omissione e l'inesatta indicazione della partita IVA, rilevandosi che tali infrazioni rientrano nell'ambito delle violazioni per le quali non si fa obbligo dell'applicazione delle pene pecuniarie.

Quanto poi alla ulteriore precisazione relativa ai procedimenti di contenzioso non ancora instaurati davanti alle commissioni tributarie, si può rilevare che la sfera di applicazione dell'articolo 11 del disegno di legge dovrebbe riguardare unicamente le controversie per le quali i contribuenti, alla data dell'entrata in vigore della legge, abbiano presentato ricorso alla commissione tributaria di primo grado. Sono pertanto da ritenersi esclusi dall'applicazione della norma i procedimenti non ancora instaurati per i quali non può parlarsi di giudizio pendente.

Da parte del senatore Pollastrelli è stata anche avanzata richiesta di offrire i dati relativi alle pratiche giacenti nonchè relativamente all'entità del gettito perduto dall'erario. Quanto alle pratiche giacenti nel settore dell'imposizione diretta, si può con larga approssimazione, poichè è praticamente impossibile una indagine dettagliata, ritenere che siano interessati al provvedimento circa 270.000 contribuenti, mentre le dichiarazioni IVA che risultano inficiate ammontano mediamente a circa 200.000 per ogni periodo di imposta. Si tratta di dati approssimativi la cui entità è connessa al

primo impatto dei contribuenti con il rigore formale cui sono improntati numerosi adempimenti tributari.

Di questo fenomeno si è tenuto conto sia da parte delle forze politiche sia da parte del Governo che ha presentato il provvedimento, sia da parte del Parlamento che lo ha discusso ed esaminato con celerità.

Relativamente agli effetti della sanatoria sotto il profilo del mancato gettito per sanzioni pecuniarie, credo che i dati potranno essere ottenuti con una certa approssimazione solo dopo la concreta rilevazione presso gli uffici dell'avvenuta applicazione del provvedimento. Tuttavia con grandissima approssimazione gli uffici mi hanno indicato in 70 miliardi complessivi circa il minor gettito dovuto all'applicazione delle sanzioni. Fornisco questo dato così come gli uffici me lo hanno trasmesso.

POLLASTRELLI. Io mi riferivo alle pratiche che, essendo stato tolto l'articolo 5 del disegno di legge originario del Governo, sono state rese nulle dalle commissioni tributarie.

REVIGLIO, ministro delle finanze. Questo dato non è nella mia disponibilità. Mi dispiace, senatore Pollastrelli, ma non posso darle una risposta perchè non è un dato rilevato. Comunque mi farò carico dell'esigenza di rilevare questo dato per poterlo fornire in futuro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.

Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, nè delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima

della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.

(È approvato).

Art. 2.

Le pene pecunarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le violazioni indicate negli articoli successivi.

Le pene pecunarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

(È approvato).

Art. 3.

Sono considerate valide:

1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

2) le dichiarazioni di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certifi-

cati dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.

Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980. Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.

Sono altresì considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:

a) la deduzione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, effettuata per competenza anzichè per cassa, purchè regolarmente documentata;

b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorchè manchi l'attestazione prevista dal

quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarità entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.

(È approvato).

Art. 4.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;

2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

4) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:

a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;

f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finan-

ziaria a norma dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;

2) dall'articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila. Non si fa luogo a recupero del tributo.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello com-

petente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.

(*È approvato*).

Art. 6.

Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto, nonché quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.

La pena pecuniaria prevista dall'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresì nel caso previsto dall'articolo 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omissivo il numero di codice fiscale del mittente.

Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 7.

La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto

che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, nè a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere la attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.

(È approvato).

Art. 8.

Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera a) e b), dell'articolo 14 e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(È approvato).

Art. 9.

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

(È approvato).

Art. 10.

Alle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

(È approvato).

Art. 11.

I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonchè la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

(È approvato).

Art. 12.

Ai conferimenti indicati nell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.

(È approvato).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L A I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A I. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è noto che il si-

stema sanzionatorio delle leggi fiscali scaturito dalla riforma tributaria è assai rigido e indirizzato prevalentemente agli illeciti di natura formale. A distanza di otto anni dall'entrata in vigore della riforma, 1° gennaio 1973, è giunto finalmente in Aula il disegno di legge esaminato riguardante la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.

È bene precisare subito che l'urgenza di approvare le norme in discussione nel testo già adottato dalla Camera dei deputati non ci ha consentito ulteriori approfondimenti in materia, ancorchè necessari, e pertanto mi dichiaro d'accordo con il relatore, senatore Beorchia, che nella sua relazione brillante e puntuale auspica una revisione di tutto il sistema sanzionatorio fiscale in occasione della proposta di abrogazione della cosiddetta pregiudiziale tributaria.

In proposito è bene ricordare che l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede l'arresto da tre mesi a tre anni per i contribuenti che, comunque, hanno evaso imposte dirette superiori a 5 milioni.

Orbene, a nessuno sfugge che con la lievitazione dei redditi dovuta all'inflazione e quindi con il conseguente passaggio alle aliquote superiori è molto facile raggiungere la misura di evasione di imposta prevista dall'articolo 56 citato: basta un recupero di una posta passiva sostenuta effettivamente ma non fiscalmente detraibile per incorrere nella pena restrittiva della libertà personale. E che dire dell'uguale trattamento riservato in tutto il sistema sanzionatorio, compreso l'articolo 56 già menzionato, alla omissione e alla infedeltà? Ho voluto ricordare a me stesso, ai colleghi e al Governo la necessità di una completa revisione del sistema sanzionatorio unitamente alla emanazione di testi unici perchè tutti possano avere una migliore visione delle leggi fiscali italiane.

Mi sia consentito affermare la validità del disegno di legge che il Governo e il Ministro delle finanze opportunamente ci hanno proposto, anche perchè con esso si evita che una moltitudine di sanzioni pecuniarie assalga il contribuente più sprovveduto a causa di una continua produzione di leggi fiscali

il più delle volte di difficile lettura. Ciò vale soprattutto per gli uffici finanziari che si vedono liberati dall'aggravio di un contenzioso sempre più in espansione per dedicarsi invece con più assiduità alla ricerca di quella fascia di evasione esistente nel nostro paese.

L'esame dettagliato degli articoli è stato ottimamente fatto dal relatore, dal collega Pollastrelli e dal Ministro nella sua replica. Comunque desidero precisare alcuni punti fondamentali del provvedimento in discussione: l'efficacia della legge opera per le irregolarità formali e le infrazioni minori commesse a tutto il 31 agosto 1980; l'inapplicabilità di pene pecuniarie per violazioni alle imposte sui redditi e all'IVA che non diano luogo ad accertamenti o a rettifiche; la validità delle dichiarazioni di imposte dirette e di IVA ancorchè prodotte fuori termine o a uffici territorialmente incompetenti o carenti di firme; la non applicabilità delle pene pecuniarie previste per le infrazioni di cui al punto 3; la non applicazione di pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 627 del 1978, relativo alle cosiddette bolle di consegna, per mancata o inesatta compilazione del documento e di quello relativo alla normativa del codice fiscale; la validità di costi e oneri da ammettere in deduzione purchè annotati almeno nei registri previsti dall'IVA; la non applicazione delle sanzioni amministrative per mancato versamento totale o parziale dell'IVA nonchè per ritardato od omesso versamento diretto, purchè entro il 31 agosto 1980 siano state pagate le imposte dovute; l'estinzione dei procedimenti in corso nelle commissioni tributarie, previa trasmissione da parte degli uffici dell'elenco dei contribuenti in sanatoria.

Dalla disamina eseguita si evince chiaramente la natura eccezionale del provvedimento, pertanto non ripetibile a breve scadenza. Ecco l'utilità di un riesame globale del sistema sanzionatorio fiscale.

Con questi intendimenti ritengo valido ed efficace il disegno di legge discusso e, nel proporlo ai colleghi l'approvazione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista vota a favore del provvedimento in esame e ne riconosce la validità. Esso, anche se si limita ad alcune sanzioni minori, tuttavia presenta carattere di urgenza e di eccezionalità; va comunque nella direzione della valida politica che il Governo sta conducendo in materia fiscale, una politica coraggiosa e coerente.

Sottolineiamo, da parte nostra, l'esigenza che quanto prima venga approvato un altro disegno di legge riguardante la cosiddetta pregiudiziale tributaria.

Noi vorremmo sottolineare l'esigenza di una revisione sostanziale, direi radicale, del sistema sanzionatorio. È certamente giusto che questo sistema sia rigoroso con i piccoli contribuenti, cioè con le infrazioni minori, ma non deve essere debole con i grandi evasori. Dobbiamo quindi avere un sistema di sanzioni giusto, ma estremamente rigoroso. In questo nostro paese dobbiamo introdurre quelle norme di rigore dove anche il grande evasore non trovi debolezze da parte dello Stato.

Se noi faremo questo — il Parlamento credo approverà quanto prima il disegno di legge a cui mi riferivo ed i vari provvedimenti che il Governo ha presentato all'attenzione e all'esame del Parlamento — se faremo questa revisione sostanziale del sistema sanzionatorio, allora doteremo l'Esecutivo, il nostro paese di strumenti efficaci, coerenti per portare avanti con la maggiore efficacia possibile la battaglia contro le evasioni e quindi per la giustizia fiscale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico » (1106)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giuseppe Vitale, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , segretario:

Il Senato,

impegna il Governo affinché gli istituti e le sezioni di credito a medio e lungo termine compresi nell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 365, siano disciplinati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 370 del 1946. 9.1106.1 VITALE Giuseppe, DE SABBATA, SEGA, MARSELLI, POLLASTRELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Giuseppe Vitale ha facoltà di parlare.

V I T A L E G I U S E P P E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è risaputo che le maggiori banche del paese si trovano in una condizione — e non da ora — di eccessiva sottocapitalizzazione, sia in rapporto al

patrimonio sia in rapporto agli impieghi. È evidente come tutto ciò turbi la regolare attività degli istituti di credito e non garantisce, così come invece dovrebbe, non tuteli a sufficienza i risparmiatori.

Noi comunisti non abbiamo mai negato la reale esigenza di procedere ad una graduale ricapitalizzazione di alcuni istituti bancari nel nostro paese, così come non abbiamo mai negato o messo in discussione il fatto obiettivo che una migliore ricapitalizzazione contribuisce a dare di questi istituti una immagine diversa, più credibile e a livello europeo e all'interno del paese stesso, conferendo ad essi una maggiore competitività rispetto agli istituti esteri.

Inoltre siamo convinti, come abbiamo affermato altre volte, che una più adeguata patrimonializzazione dei banche realizzi certamente nei fatti condizioni di maggiore autonomia degli stessi e determini condizioni di migliore vigilanza da parte degli organismi preposti, in ottemperanza anche alle direttive comunitarie intese a realizzare fini di solvibilità per gli istituti e, nello stesso tempo, la protezione e la garanzia del risparmio.

Il provvedimento al nostro esame si rifà, in rapporto alle esigenze appena esposte, al precedente del 12 novembre 1979, n. 573, che, pur affermando in linea di principio le stesse motivazioni da me introdotte, era maggiormente collegato all'esigenza della costituzione del consorzio tra banche per l'intervento e il salvataggio della SIR. Quindi il provvedimento in esame ci trova d'accordo, anche se ritengo opportuno e necessario, in questa sede, richiamare alcune esigenze, che già in passato abbiamo più volte manifestato, rispetto alle quali l'impegno del Governo ci sembra ancora limitato e insufficiente.

Mi limiterò soltanto ad elencare i titoli di alcune grosse questioni poste a suo tempo e che, a nostro avviso, sono importanti e significative in quanto attengono alla vita e alla necessità di un diverso sviluppo degli istituti di credito stessi. Siamo dell'avviso che bisogna procedere ad una profonda modificazione statutaria all'interno degli istituti non soltanto dei banche meridionali, ma anche di altri istituti che operano a livello nazionale.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue VITALE GIUSEPPE).
Noi siamo dell'avviso — ritengo che sia una esigenza condivisibile da parte di tutti — che non può più essere rinviato il problema del rinnovo dei consigli di amministrazione di banche come il Banco di Sicilia, il cui consiglio non si rinnova da oltre 10 anni. Riportiamo l'accento su una questione che anche in questi giorni è stata oggetto di preoccupazioni e di riflessioni. Mi riferisco alla dislocazione degli sportelli bancari in alcune realtà del paese; vorrei qui ricordare al signor Ministro in modo particolare i problemi della Sicilia occidentale (perchè siano oggetto di scrupolosa attenzione); problemi che abbiamo sollevato in tutte le sedi, che vanno tenuti presenti nel momento in cui — come è giusto — diamo un contributo, un aiuto ai banchi e che richiamano l'esigenza di garantirci, come Parlamento, che tali banchi amministrino in modo corretto.

Abbiamo seguito con un minimo di soddisfazione alcune modifiche che sono intervenute all'interno del Banco di Napoli dall'ultimo finanziamento ad oggi. Siamo soddisfatti che qualcosa si sia mosso, anche se non è tutto ciò che si sarebbe dovuto fare. Sappiamo tuttavia che, rispetto all'ultimo finanziamento concesso ai banchi meridionali in modo particolare, per esempio al Banco di Sicilia, non si è mosso nulla. Riteniamo che, oltre alle responsabilità del governo regionale siciliano, ci siano carenze e responsabilità precise del Governo nazionale.

Esprimiamo una considerazione: il fatto che, malgrado gli impegni, le assicurazioni in questo senso, malgrado l'esigenza riconosciuta da tutti di cambiare qualche cosa, di cominciare a muoversi, così come per esempio ha fatto il Banco di Napoli, non si sia mosso nulla o poco, pensiamo debba indurci a richiamare in questo senso ed in questa direzione anche la responsabilità del Governo perchè intervenga prontamente; ma

d'altro canto ciò non può portarci a fare un ragionamento che penalizzerebbe questi istituti di credito, giacchè questo accadrebbe se non dessimo una risposta positiva al problema che oggi si pone.

Mi riferisco soprattutto in questo momento al Banco di Sicilia che ha, come tutti sappiamo, nell'isola, una grande, fondamentale funzione che dovrebbe certo essere potenziata in modo da costituire il volano dell'economia regionale siciliana, che dovrebbe intervenire meglio nelle strutture economiche e sociali della Sicilia ed avere un ruolo più importante nella necessaria propulsione da imprimere all'economia della regione, soprattutto nei settori più meritevoli di sviluppo. Allora, se questo è vero, come credo — con tutto il rispetto per il sottosegretario Venanzetti debbo dire che le spiegazioni da lui date in Commissione non mi convincono — relativamente alla misura dei fondi che si propone di assegnare ai vari istituti di credito, c'è da chiedersi se non sia vero quello che appare ormai abbastanza chiaramente, e cioè che da parte degli amministratori del Banco di Sicilia sia stato fatto poco per ottenere di più dal Tesoro. C'è da chiedersi se è vero, come sembra, che in questa direzione non sia stato interessato il governo regionale, che oggi fa registrare sempre più un rapporto subalterno nei confronti dello Stato; se è vero, come è vero, che non sono state interessate in questa azione di richiesta, di pressione, di rivendicazione di giuste esigenze, le forze politiche democratiche della Sicilia, c'è da chiedersi allora se tutto ciò non sia anche il risultato di una gestione stanca da parte di questo consiglio di amministrazione che dura da più di dieci anni, che ha perso lo smalto, l'interesse e l'entusiasmo necessari per poter guidare e governare un istituto di credito importante come il Banco di Sicilia. È vero, c'è un nuovo presidente sulle cui qualità professionali e sulla cui competenza

non discutiamo, tuttavia rimane un consiglio di amministrazione, anche con un presidente di recente nomina, che non si rinnova da parecchi anni. Ebbene, rivolgo una pressante sollecitazione al signor Ministro perchè si intervenga prontamente, rimuovendo gli ostacoli, le remore, nella specificità delle competenze che attengono al Governo nazionale e al governo regionale, del quale certo non possono essere sottaciute le gravi responsabilità.

Alla luce anche di ciò appare sempre più legittima l'esigenza del rinnovo dei consigli di amministrazione, così come anche per altri versi delle necessarie modifiche statutarie. Alla luce quindi anche di questa inefficienza, per certi aspetti dimostrata in tale circostanza, del consiglio di amministrazione del banco, appare sempre più urgente l'esigenza di procedere al rinnovo del consiglio, oltre che a quanto da anni si aspetta e cioè alle necessarie modifiche statutarie.

Signor Ministro, quanto dico certamente non tende ad innescare meccanismi tali da scatenare o da far pensare che si scatenino in circostanze come questa (sicuramente non dalla parte politica che ho l'onore di rappresentare) guerre di campanile; tuttavia non si spiega come può essere avvenuta la ripartizione dei fondi che è stata fatta all'interno del provvedimento che stiamo discutendo.

Credo che non sia stato fatto rilevare a sufficienza, con la necessaria chiarezza e con la dovuta forza, ciò che invece, a mio avviso, doveva essere fatto rilevare, e cioè che le cifre, gli elementi ai quali bisognava guardare per arrivare ad una conclusione, ad una scelta, erano altri e non solo quelli contenuti nello specchietto allegato al disegno di legge. Il provvedimento infatti, come sappiamo, prevede l'assegnazione di 123 miliardi al Banco di Napoli e di 42 miliardi al Banco di Sicilia. Ora, tali assegnazioni sono giustificate dai bassi rapporti, come dicevamo prima, di capitalizzazione quali risulterebbero dai dati riportati nello stesso disegno di legge che non sto qui a ricordare. Voglio, però, dire con molta chiarezza, signor Ministro, che questi dati riguardano soltanto le aziende bancarie dei due istituti che esercitano il credito ordinario e non anche le se-

zioni di credito speciale le quali, oltre ad avere una rilevante importanza dal punto di vista del volume dell'attività svolta, sono quelle in cui le finalità pubblicistiche di promozione e di sostegno dell'economia meridionale assumono il più spiccato rilievo.

Credo che meglio rispondenti sarebbero stati ai fini del confronto della capacità patrimoniale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia — per restare ai due istituti meridionali — i seguenti dati che si ottengono sommando ai precedenti fondi patrimoniali le consistenze della provvista e degli impieghi delle rispettive sezioni speciali.

Infatti il Banco di Napoli ha un totale di mezzi patrimoniali di 297 miliardi contro i 218 miliardi del Banco di Sicilia con un rapporto del 73 per cento; un totale di provviste di 12.433 miliardi contro i 9.050 miliardi del Banco di Sicilia con un rapporto del 73 per cento; un totale di impieghi di 7.374 miliardi contro i 5.940 miliardi del Banco di Sicilia con un rapporto dell'81 per cento; un totale di attività di 14.000 miliardi 808 milioni contro gli 11.094 miliardi del Banco di Sicilia, anche qui con un rapporto del 75 per cento.

Si può osservare (confrontando questi dati con l'apporto che si vuole attribuire) che il nuovo apporto statale ai fondi patrimoniali del Banco di Sicilia avrebbe dovuto corrispondere ad una percentuale compresa tra un minimo del 73 per cento ed un massimo dell'81 per cento dell'apporto statale alla ricapitalizzazione del Banco di Napoli. Invece il disegno di legge che stiamo discutendo assegna al Banco di Sicilia 42 miliardi corrispondenti appena al 34 per cento dei 123 miliardi riservati al Banco di Napoli. Ritengo che, se si fosse voluto mantenere invariato l'attuale rapporto tra i fondi patrimoniali dei due istituti che è quello del 73 per cento, come mi sono sforzato di dire, la misura di un nuovo conferimento al Banco di Sicilia avrebbe dovuto essere di circa 90 miliardi.

Sono firmatario, assieme ad altri colleghi, di un emendamento in questo senso ed avanzo qui al Governo la stessa richiesta che avevo fatto in Commissione a nome del mio Gruppo: aspettiamo che il Governo anche in

questa sede ci dia una risposta perchè alla luce di quanto sopra (che tra l'altro non tiene conto dell'accordo intervenuto fra lo ISVEIMER ed il Banco di Napoli) vorremmo conoscere la disponibilità del Governo sulla questione che poniamo. Pensiamo che una risposta debba venire in questa fase ed in questa sede e debba venire comunque l'impegno del Governo in tal senso, poichè siamo convinti che questa non sarà l'ultima operazione di ricapitalizzazione che facciamo, dato che avremo necessità di intervenire anche in futuro. Vorremmo che in questo senso il Governo assumesse un maggior impegno e avesse una maggiore attenzione per le questioni richiamate.

Concludo rivolgendoci ancora una volta un invito pressante al Governo. So che il Ministro in questi giorni è impegnato in questa direzione; noi riteniamo che il problema del rinnovo delle nomine bancarie sia ormai urgente e che ad esso bisogna dare una risposta chiara, di tipo nuovo, in un momento in cui nel paese sono aperte questioni che attengono al buon governo dell'economia, delle aziende fondamentali della vita economica e sociale italiana.

B O N A Z Z I . Il comitato del credito doveva riunirsi oggi. Quando si riunirà?

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro.* Sabato o martedì.

V I T A L E G I U S E P P E . Per ciò che attiene l'ordine del giorno, esso pone l'esigenza che il Governo affronti il problema degli istituti e delle sezioni di credito a medio e lungo termine previsti nell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 365; su tali istituti pensiamo che debba essere esteso il controllo della Banca d'Italia. Questa esigenza deriva dall'esperienza di ciò che è accaduto negli ultimi anni nel sistema bancario del nostro paese.

Vogliamo augurarci che il Governo assuma un impegno chiaro, dimostri una reale volontà di intervenire perchè riteniamo questo problema maturo e degno di essere affrontato e risolto nell'immediato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Vitale, per sua conoscenza — lei stava parlando e quindi non ha potuto prenderne visione — le rendo noto che è stato presentato dal Governo l'emendamento 13.0. 1, che traduce in forma legislativa quanto richiesto dal suo ordine del giorno.

V I T A L E G I U S E P P E . La ringrazio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Anderlini, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Il Senato,

impegna il Governo, a promuovere, attraverso gli organi della vigilanza bancaria, nuovi accordi tra le Amministrazioni del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e le organizzazioni sindacali per un trattamento pensionistico dei dipendenti che, fatti salvi i diritti acquisiti, sia meglio rispondente alla necessità di garantire condizioni concorrenziali per la gestione dei due istituti, tenga conto della normativa e della contrattazione prevalenti nel nostro sistema bancario ed elimini trattamenti anomali che, giustificati dalle modeste retribuzioni bancarie della fine del secolo scorso, non corrispondono oggi ad alcuna esigenza di produttività ed equità.

9. 1106. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di parlare.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento rischia di essere una smentita ad una parte della relazione del collega Patriarca. Il senatore Patriarca ha tutte le ragioni per aver scritto, nel penultimo capoverso della sua relazione, che la 6ª Commissione ha licenziato con un parere unanimemente positivo questo provvedimento. Debbo dire che è colpa mia se

in quella sede il mio Gruppo non è riuscito ad esprimere il suo parere. Sono l'unico rappresentante della sinistra indipendente nella Commissione ed ho anche qualche altro incarico all'interno del Senato, per cui non sempre riesco a seguire con la doverosa diligenza i dibattiti della 6^a Commissione. Smentisco dunque parzialmente l'affermazione del relatore in quanto sono qui a dire che il mio Gruppo non voterà a favore e che l'unanimità realizzatasi in Commissione non comprendeva anche il Gruppo della sinistra indipendente.

Ripeto che il relatore ha ragione a scrivere quello che ha scritto, così come io ho ragione nel fare queste affermazioni.

Le ragioni della nostra perplessità sono proprio sul fondamento della questione. Dando una scorsa alla relazione del Governo che accompagna il provvedimento, si evince abbastanza agevolmente che le ragioni di queste ricapitalizzazioni, per circa 500 miliardi, sono fondamentalmente riconducibili al fatto che sta per entrare in funzione nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 72/780 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea per cui il nostro sistema bancario sarà esposto alla concorrenza degli altri istituti di credito della Comunità. Da qui si deduce la necessità di ricapitalizzare i nostri istituti, anche perchè il rapporto tra i fondi di dotazione o i capitali propri di questi istituti e gli impieghi o la raccolta del danaro sono squilibrati rispetto ai rapporti che si hanno fuori d'Italia.

Direi che la ragione fin qui esposta è forse necessaria ma non sufficiente a giustificare un aumento dei fondi di dotazione dell'ordine di 500 miliardi perchè se il problema è di avere strutture efficienti, capaci di resistere alla concorrenza che altri istituti faranno sul nostro territorio, c'è da chiedersi anzitutto perchè questi istituti non provvedono alla ricapitalizzazione con mezzi propri. Badate che gran parte degli istituti di credito nel corso degli ultimi anni non si sono trovati in difficoltà. Non dico tutti, perchè bisogna escluderne alcuni, in particolare quelli del Meridione, richiamati, sovvenzionati e finanziati con questo provvedi-

mento. Ma vogliamo esaminare le ragioni che hanno impedito a questi enti di funzionare adeguatamente, vogliamo mettere le mani in questo meccanismo? Se lo avessimo fatto, probabilmente la vostra richiesta di ricapitalizzazione avrebbe avuto una giustificazione, ma così come si presenta essa appare nient'altro che una generosa gratificazione fatta nei confronti di istituti di credito che, lasciatemelo dire, per molti versi e per molte ragioni lasciano assai a desiderare.

In proposito voglio fare alcune osservazioni. Come i colleghi sanno, non molto tempo fa la 5^a Commissione di questo ramo del Parlamento condusse un'indagine abbastanza significativa sull'insieme del sistema creditizio del nostro paese. Ci rendemmo conto che uno dei dati fondamentali per valutare l'efficienza di un istituto bancario era la differenza tra la media dei tassi attivi e la media dei tassi passivi. Entro questi due termini si può avere un'idea abbastanza precisa dell'efficienza di un determinato istituto bancario, quanto cioè l'istituto come tale, per rendere il servizio che rende, finisce col pesare sulla collettività nel suo complesso.

Trovammo in quell'occasione che purtroppo gli istituti meridionali, in particolare il Banco di Napoli, ma non solo, avevano una differenza tra tassi attivi e passivi in alcuni casi doppia, in altri tripla rispetto alla media nazionale: 2,50 per cento molti istituti bancari dell'Italia centro-settentrionale, 6, 7 e addirittura 8 per cento alcuni istituti del Sud.

Giova al Meridione mantenere una situazione di questo genere, cioè fare in modo che il denaro costi più caro al Sud che al Nord? Non giova certamente. In alcuni casi questo maggiore costo del denaro, dovuto all'inefficienza e, come vedremo poi, alla burocratizzazione o alla clientelizzazione dei banchi meridionali, finisce con l'assorbire una parte notevole se non tutto lo scarto di incentivo che noi, con varie leggi di carattere meridionalista, Cassa o non Cassa, cerchiamo di dare alle zone depresse della nostra penisola. Una differenza di tassi di interesse di 3 o 4 punti in più finisce pra-

ticamente col pareggiare gli incentivi del 3-4 per cento che noi diamo spesso attraverso i sistemi che conosciamo, pure se fatiscanti e non rispondenti interamente al fine. Ma stiamo ai fatti, a quella che oggi è la situazione.

Cosa si è fatto, signor Ministro, nel corso di questi ultimi tempi per migliorare l'efficienza di questi istituti bancari? Debbo dire ben poco. Avete nominato un ottimo presidente del Banco di Napoli, nulla da eccepire nei confronti dell'atteggiamento, della condotta, della posizione responsabile tenuta da Rinaldo Ossola da che ha assunto la presidenza del Banco di Napoli; del resto anche il suo predecessore era un banchiere di tutto rispetto, uomo che ho conosciuto a lungo e per il quale ho sempre avuto stima e considerazione. Ma non basta: lì non bastano nemmeno, signor Ministro, lei lo sa, le modifiche che avete portato allo statuto, che vanno nella direzione giusta, ma non raggiungono l'obiettivo. Lei sa che ancora siamo al punto che il direttore generale, che è di nomina governativa, può praticamente contrapporsi al presidente e al consiglio di amministrazione e resta in molti casi lui il padrone della situazione, perchè la capacità di proposta e di iniziativa all'interno del consiglio di amministrazione su alcune questioni spinose, quelle che riguardano il personale in maniera particolare, ce l'ha solo il direttore generale.

È un modo moderno questo per attrezzare un istituto bancario e metterlo nelle condizioni di fare la concorrenza alle banche francesi, inglesi e tedesche che tra poco saranno presenti anche sul nostro territorio? Io credo di no, credo che questo sia il contrario di quello che si dovrebbe fare.

Dato che stiamo parlando di personale, devo ricordare quello che un ministro del tesoro ha detto in quest'Aula non più di un anno e mezzo fa e cioè che ci sono dei dipendenti del Banco di Napoli che possono andare in pensione dopo 20 anni, secondo i loro accordi sindacali e le leggi che regolano questa materia, e avere una pensione pari a 7 volte lo stipendio del Ministro del tesoro.

È di qui che nasce l'enorme divario tra la media dei tassi passivi e la media dei

tassi attivi. Io voglio ricordare al senatore Andreatta, allora senatore, nostro collega, non ministro del tesoro, che in una non lontana seduta, nel luglio dell'anno scorso, avemmo occasione lui ed io, lui per primo io per secondo, di presentare un ordine del giorno che ripresento in questa occasione nel quale pressappoco si diceva che il Senato impegnava il Governo a promuovere, attraverso gli organi della vigilanza bancaria, nuovi accordi tra le amministrazioni del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e le organizzazioni sindacali per un trattamento pensionistico dei dipendenti che, fatti salvi i diritti acquisiti, sia meglio rispondente alle necessità di garantire condizioni concorrenziali per la gestione dei due istituti (lei pensava già alla concorrenza — e giustamente, senatore Andreatta — che questi banchi dovevano essere in grado di fare al resto del sistema bancario italiano e alle banche della Comunità che si preparano ad entrare sul nostro mercato), tenga conto della normativa e della contrattazione prevalenti nel nostro sistema bancario ed elimini trattamenti anomali che, giustificati dalla modesta retribuzione bancaria della fine del secolo scorso, non corrispondono oggi ad alcuna esigenza di produttività e di equità.

In realtà ci portiamo dietro negli statuti e nei contratti di lavoro la vecchia storia per cui, a loro tempo, questi erano istituti di emissione. Quindi si continua ancora in questo modo. E non è con una mentalità e con strumenti di questa origine e di questa natura che possiamo affrontare i problemi che si pongono oggi nel nostro sistema bancario.

Ho detto l'essenziale, signor Ministro. Potrei aggiungere che quello che ho detto per il Banco di Napoli circa le gravissime difficoltà che rimangono da superare, vale a maggiore ragione per il Banco di Sicilia per il quale il Governo ha, in epoca non troppo lontana, nominato un presidente. È anche vero però che il consiglio di amministrazione non è stato rinnovato, pur essendo scaduto da più di un decennio. E con questi sistemi volete fare la concorrenza alle banche europee che verranno a operare da noi? La stessa cosa si può dire per il Banco di Sardegna, il cui consiglio di amministrazione

ne non è stato rinnovato pur essendo scaduto da molti anni.

L'inefficienza del sistema dipende da questo. Perché non siete capaci di rinnovare il consiglio di amministrazione? Forse dipende da una sua negligenza? Sono sicuro di no; sono sicuro, per la stima che ho di lei, che non dipende dalla sua negligenza. Dipende forse dal fatto che si sono avvicendati troppi ministri del tesoro? Non è vero nemmeno questo perché in fondo lei, onorevole Ministro, è lì ormai da molti mesi e l'onorevole Pandolfi vi è stato per alcuni anni. Non è questa la causa. Dipende dal fatto che il partito di maggioranza relativa con i suoi alleati non riesce a sciogliere questi nodi (che sono, tutto sommato, modesti) perché lo scioglimento di qualcuno di questi nodi rischia di provocare la caduta di determinate clientele oppure reazioni di vario tipo e natura, non escluse quelle mafiose, visto che parliamo della Sicilia, se, anziché nominare Tizio, si nomina Caio, cioè, anziché nominare un uomo efficiente, capace e responsabile, come, per esempio, Rinaldo Ossola, si scelgono gli uomini che determinati gruppi di potere indicano.

È questo groviglio di contraddizioni che vi impedisce di fare il vostro principale dovere. E finché non farete il vostro principale dovere, che è quello di operare con razionalità, chiarezza di prospettive, di fare le nomine, di attrezzare questi istituti in maniera seria, di rivedere il problema delle pensioni d'oro e di eliminare le altre cento cose che rendono inefficiente, vecchio e burocratico questo sistema, non potete pensare che un Gruppo come il nostro dia un voto favorevole affinché altri 500 miliardi dell'erario pubblico vadano a finire in una direzione di cui nessuno qui dentro può misurare la reale portata poiché non si sa se questi 500 miliardi debbono andare a costituire un grosso volano che rimetta questi istituti in condizione di funzionare o se invece non faranno la fine che, del resto, hanno fatto altre iniezioni di capitali trangugiati da clientele più o meno fameliche, da strutture fatiscenti e burocratiche che ancora operano all'interno di questi istituti.

Ecco le ragioni per le quali non ce la sentiamo, signor Ministro, di dare un voto fa-

vorevole al provvedimento che il Governo ha presentato.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fermariello. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* **P A T R I A R C A , relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, anche perché gli argomenti in discussione sono stati abbondantemente trattati sia in Commissione che in altre importanti sedute dell'Assemblea; mi riferisco in particolare al dibattito svoltosi nel mese di luglio del 1979 e a quello successivo del settembre dello stesso anno. Una serie di nodi, di problemi e di indicazioni è emersa allora e oggi alcuni di questi nodi sono stati abbondantemente sciolti o avviati a soluzione, altri invece, come si evince dall'intervento del collega Anderlini, rimangono ancora da affrontare.

Vorrei però sottolineare solamente la grande difficoltà esistente perché in un momento in cui si impone un regime di severità alla spesa pubblica, questa ricapitalizzazione di banche, che costituiscono uno dei settori che più tirano nel nostro paese, avviene non attraverso mezzi propri, ma attraverso mezzi dell'erario. Questo si verifica a causa della struttura stessa delle suddette banche che sono enti di diritto pubblico: noi auspichiamo che attraverso l'azione intelligente del ministro Andreatta si affronti questo che è uno dei nodi di fondo del nostro paese, ovvero la definizione come enti pubblici di questi istituti di credito. Ciò infatti costituisce un'anomalia nel sistema bancario-finanziario a cui occorre apportare una revisione integrale senza procedere però ad altri stanziamenti per ulteriori ricapitalizzazioni.

Da tutti gli intervenuti è stata riconosciuta questa esigenza anche per adeguarsi alle indicazioni che dal 1977 la Banca d'Italia ha fornito agli istituti di credito italiani nel senso di procedere ad un adeguamento del proprio capitale. Mentre le varie istituzioni creditizie del nostro paese hanno provvedu-

to a questo con mezzi propri, come era opportuno e doveroso, per le banche di diritto pubblico era necessario che fosse lo Stato, come unico o maggiore azionista, a mettere le stesse in condizioni di poter avere un capitale di riferimento per affrontare anche i problemi di carattere internazionale connessi alle direttive della CEE e quindi per non trovarsi in difficoltà rispetto al sistema bancario dei paesi della Comunità economica europea.

Perciò il nodo di fondo da affrontare è quello della definizione della natura di questi istituti bancari e a questo proposito mi piace richiamare in questa sede quanto ha scritto l'ex ministro della funzione pubblica Giannini che, essendosi occupato in varie occasioni della questione, non ha esitato a definire « l'ente pubblico impresa bancaria », « una stranezza del nostro ordinamento, l'unico al mondo, per quanto risulta, che abbia ritenuto di attribuire personalità di diritto pubblico ad alcuni enti bancari, oltre tutto per motivi eterogenei e mai spiegati con la dovuta chiarezza ». Dice sempre Giannini: « Si va dalla ragione tradizionale nel caso dei banchi meridionali, avendo essi conservato per un certo tempo la funzione di emissione ed altre competenze delle quali erano dotati negli Stati preunitari di origine, a quella dell'attribuzione della natura pubblica da parte della elaborazione giurisprudenziale per lo più suggestionata dagli scopi assistenziali (vedi il Monte dei Paschi di Siena, i Monti di pegno, le Casse di risparmio, l'Istituto San Paolo di Torino) ed a quella della creazione legislativa avvenuta per obiettivi politici non dichiarati (Banca nazionale del lavoro, Banco di Sardegna) ». Alla domanda perchè questi enti sono pubblici è sempre l'insigne giurista citato a rispondere: « la risposta prevalente è che sono tali perchè lo dice il legislatore e non vi è altra spiegazione se non quella nominalistica, tanto più se si considera che nel 1936, quando il conferimento della personalità pubblica a certi enti viene recepito nella riforma bancaria, questi cosiddetti enti pubblici si trovano in una situazione che non è affatto diversa da quella di enti sicuramente privati, quali le banche private

e le banche di interesse nazionale, con la sola variante della nomina pubblica dei loro amministratori, variante di grossa importanza dal punto di vista politologico, ma non da quello giuridico, perchè la medesima vicenda si ha nelle società a partecipazione pubblica dello Stato. Nè è a dirsi che la diversità di natura subiettiva si riflette sull'oggetto del suo operare, perchè questa creatura spuria non svolge affatto funzioni pubbliche, ma un'attività di comune impresa mai funzionalizzata rispetto ai soggetti dell'ordinamento generale in termini di pubblico servizio ».

Questo è quanto diceva l'ex ministro Giannini e questo stesso riferimento mi sembra un incitamento a che il Governo promuova al più presto questa auspicata riforma del sistema bancario pubblico nel nostro paese.

Per quanto attiene ad alcune osservazioni che sono state riportate sulla situazione del Banco di Napoli, debbo confermare in questa sede che innanzitutto il Banco di Napoli, proprio in ossequio alle deliberazioni e alle determinazioni della nostra Assemblea, ha provveduto a promuovere una modifica statutaria che ha tenuto nel debito conto tutte queste indicazioni. La stessa nomina del nuovo consiglio di amministrazione ha recepito integralmente lo spirito dell'ordine del giorno approvato nella seduta del settembre 1979, consiglio di amministrazione che si incentra nella figura del presidente Ossola, il quale qualche mese orsono ha ribadito l'impegno e la necessità di affrontare gli stessi temi ricordati in questa sede, compreso quello del rapporto (certamente anomalo) di quiescenza del personale del Banco di Napoli.

A questo riguardo ritengo però che la presentazione di un ulteriore ordine del giorno sia superflua, quando già in precedenza questa Assemblea ha approvato un ordine del giorno a firma dell'onorevole Anderlini e del senatore Andreatta, che è stato abbondantemente recepito nella relazione di Ossola, il quale si è adoperato per portare avanti un adeguamento della situazione che certo costituisce uno dei motivi di difficoltà finanziaria dell'istituto di credito meridionale, ma che non è il solo come è potuto

apparire dall'intervento dell'onorevole Anderlini.

A N D E R L I N I . Non ho detto affatto che è l'unico!

P A T R I A R C A , *relatore*. È uno dei motivi certamente non primari di una serie di difficoltà nelle quali si dibatte questo istituto di credito. Riteniamo che ci sia la volontà politica di portare avanti la trasformazione di questo istituto per renderlo meno ministeriale e più grande azienda bancaria, in grado di fronteggiare non solo la concorrenza che verrà dalla Comunità economica europea, ma anche, caro Ministro, un tipo di concorrenza nuova che si è andata creando nell'area napoletana attraverso la dilatazione di altri istituti di credito, come il San Paolo di Torino o il Monte dei Paschi di Siena. In questo ultimo periodo tali istituti hanno assorbito grosse iniziative private bancarie, producendo una situazione molto difficile per il Banco di Napoli che non ha potuto intervenire, in quanto non aveva in dotazione capitali sufficienti per poter subentrare nelle situazioni bancarie in enorme difficoltà.

Ritengo che attraverso questo ulteriore potenziamento, sia del Banco di Napoli che complessivamente dei banche meridionali, si darà una nuova spinta, una nuova fiducia, da parte del Governo e dello stesso Parlamento all'operatività del sistema bancario meridionale, per metterlo in condizioni, nel momento particolare in cui deve organizzare la ripresa in alcune zone meridionali toccate dall'evento sismico, di promuovere finalmente un ordinato e serio sviluppo di tutto il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Vitale, lo ritengo assorbito dall'emendamento 13.0.1, presentato dal Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Anderlini, lo ritengo inutile poiché mi sembra che il Banco si sia già messo in azione per poter portare avanti l'esigenza di ristrutturazione del sistema di quietanza e ripetitivo rispetto ad un documento analogo già approvato da questa Assemblea.

A N D E R L I N I . Non fu approvato!

P A T R I A R C A , *relatore*. Fu approvato; io votai contro, ma fu approvato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando si affronta il problema della regolamentazione del credito, si hanno di fronte due obiettivi parzialmente contraddittori tra loro: l'obiettivo dell'efficienza del sistema degli intermediari finanziari e quello della stabilità. L'efficienza viene raggiunta quanto più forte è la concorrenza, quanto maggiore è la libertà di entrata, quanto più facile è la fusione tra istituti; la stabilità invece richiede margini rotondi e quindi contenimento e riduzione della concorrenza. Credo che forse nel nostro paese l'obiettivo della stabilità sia stato troppo privilegiato rispetto a quello dell'efficienza. Il regime amministrativo espresso dall'ultimo periodo, quella che gli storici considerano la fase più amministrativa, dei Governi fascisti, credo che abbia in taluni casi creato eccessive protezioni contro la concorrenza e quindi troppi ostacoli perchè il sistema diventasse più efficiente e perchè i margini di intermediazione fossero limati dalla continua attività imprenditoriale di nuove banche che entrano nel mercato e di ristrutturazione delle banche esistenti.

Naturalmente, cercare di premiare l'efficienza sulla stabilità richiede di trovare altri scudi, altre protezioni per la stabilità e ciò significa che il sistema bancario non possa operare con mezzi propri a difesa di depositanti così modesti, come sono quelli presso il nostro sistema bancario.

In questi giorni è venuto in Italia il presidente della Banca europea degli investimenti e ci ha avvertito che chiederà ai Governi europei un aumento di capitale, in quanto lo statuto della banca, ma soprattutto la sua capacità di indebitamento sui mercati internazionali, è collegato ad un rapporto tra mezzi propri ed obbligazioni emesse di due volte e mezzo. Vale a dire che il 40 per cento delle passività della ban-

ca è garantito dai capitali della Banca europea. Il sistema bancario italiano ha invece dei rapporti estremamente modesti, tra il 3,5 e il 4,5 per cento; ma in questi rapporti così modesti vi è un gruppo di istituti, quelli di diritto pubblico e le casse di risparmio, che hanno rapporti tra capitale e complesso dei debiti pari alla metà delle banche private. Ciò significa che la veste giuridica, che spesso ci è stata tramandata dalle lunghe tradizioni (questi istituti fanno parte quasi del folklore delle vicende degli stati preunitari, o della filantropia della borghesia commerciale ed agraria della seconda metà dell'ottocento, come è il caso delle casse di risparmio), da questa antica storia iscritta negli statuti della parte pubblica del nostro sistema bancario impedisce il ricorso a mezzi esterni. Credo che, se possiamo criticare taluni degli istituti per i quali oggi il Governo propone una ricapitalizzazione a carico del bilancio dello Stato per sopperire alla loro modesta capacità di autofinanziamento, non possiamo certamente pensare che il seguire con capitali propri, con mezzi propri l'espansione dei debiti possa verificarsi soltanto attraverso autofinanziamenti, che implica alti margini, quindi alta rendita bancaria.

Chiaramente occorre poter intervenire (*interruzione del senatore Anderlini*) acquisendo capitali dal mercato o acquisendo capitali dagli azionisti. Vale a dire, se abbiamo un sistema più efficiente e più competitivo, una maggiore quantità di mezzi propri deve essere acquisita — come per ogni azienda — all'esterno, ricorrendo al mercato dei capitali. Ma i rapporti di produzione rispetto alle forze produttive — in linguaggio marxiano — impediscono in questo caso il ricorso al mercato.

I nostri vecchi statuti prevedono che dei capitali con destinazione di scopo — come è il caso delle casse di risparmio — o delle fondazioni — come il caso dei banchi pubblici — non prevedano la possibilità di ricorso al mercato.

Ritengo che questa anomalia debba essere corretta; credo che aumentare la emissione di buoni ordinari del tesoro, come

stiamo facendo di fatto (perchè questa legge ha una copertura che è sopra 33-34 mila miliardi di *deficit* del settore statale) di fatto implica una copertura mediante emissione di BOT, una copertura economica, non giuridica naturalmente. Ed allora noi cerchiamo di vendere in un mercato (che è assetato di attività reali, in un mercato dove la propensione al consumo tende a ridursi e c'è una richiesta di attività reali), delle attività nominali, dei BOT, invece di fornire questo mercato con delle espressioni reali. Come conseguenza abbiamo fenomeni non stabilizzanti, dei comportamenti di borsa dove il flottante e le nuove emissioni sono estremamente modesti.

Abbiamo tre strade da percorrere per trovare una possibilità fisiologica di capitalizzare questo settore importante del nostro sistema bancario. Possiamo immaginare che con un intervento legislativo, in deroga agli statuti, questi istituti possano emettere obbligazioni partecipanti agli utili, obbligazioni cioè con un basso saggio di interesse (poniamo 6-7 per cento), ma che partecipano agli utili di gestione. Possiamo anche — sempre con un intervento legislativo sul quale sto meditando — ammettere la possibilità che tali istituti emettano delle quote rappresentative o delle azioni, quote rappresentative che non danno diritto di partecipare all'assemblea: qualche cosa di analogo alle azioni di risparmio. Oppure, come mi sembra sollecitare la relazione di Giannini o come taluni dei banchieri pubblici illustri che hanno diretto uno di questi istituti consigliano, si potrebbe immaginare di distinguere l'attività di fondazione, l'attività rivolta alla beneficenza, l'attività pubblica, dall'attività bancaria che, essendo una attività in concorrenza, deve essere svolta con gli stessi strumenti per tutti i partecipanti al mercato, immaginando quindi la fondazione Banco di Napoli e la fondazione S. Paolo di Torino che possiede le azioni della s.p.a. Banco di Napoli o S. Paolo di Torino e destina gli utili, i dividendi di queste azioni all'attività di beneficenza che gli antichi fondatori avevano fissato come obiettivo della destinazione di un pa-

trimonio a sostegno di una attività bancaria.

Sono delle opzioni su cui, prima di prendere una decisione, prima di proporre al Parlamento un disegno di legge, desidererei poter avere nelle Commissioni un ampio dibattito, in modo da percepire quali sono le convinzioni, le direzioni di marcia delle diverse forze politiche, perchè si tratta di un problema importante. Altrimenti ci troveremmo a dover investire, creando grosse difficoltà alla finanza pubblica, centinaia di miliardi ogni anno per permettere di garantire al settore pubblico bancario — e tra questo colloco anche le casse di risparmio — una progressione di mezzi propri che è tanto più richiesta quanto maggiore è il saggio di inflazione.

I capitali delle banche sono difficilmente investiti in attività reali e quindi essi si rivalutano scarsamente di fronte a depositi che crescono in relazione al processo inflazionistico con una velocità del 15-20 per cento l'anno. Vi è in tutto il sistema mondiale il problema della capitalizzazione delle banche che costituisce un argomento di attenzione a tutti i livelli (dal mondo americano ad una recente indagine dell'OCSE sulla situazione europea), problema che, secondo uno studioso americano di tradizione marxista, è una delle possibili cause che potrebbe innescare, accanto a fenomeni di recessione reale, una vasta crisi finanziaria che la stabilità degli ordinamenti, conseguenza in tutti i paesi della legislazione riformistica degli anni '30 del sistema bancario, ha finora evitato alle economie occidentali.

Se questa fragilità della base di capitali propri dovesse, in relazione ai grandi problemi del riciclaggio, innescare una situazione di crisi, credo che il controllo dell'economia, la garanzia di movimenti relativamente modesti del nostro ciclo economico potrebbe essere un ricordo del passato e non una sicurezza, come negli ultimi 30 anni.

Per quanto riguarda il settore pubblico, dalle casse di risparmio ai banche pubblici, dovremo quanto prima prendere qualche provvedimento, anche perchè vi è ancora

un problema importante sul piano dell'efficienza. Non possiamo immaginare che possa a lungo continuare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e il controllo sulle nuove filiali: è un'attività estremamente usurante per l'istituto di emissione intervenire a dover razionare l'apertura di nuove filiali e quindi sarà in qualche modo il mercato stesso, creando una diversa valutazione delle obbligazioni o delle azioni o delle quote partecipanti delle varie banche, che tasserà gli amministratori incapaci, le strutture più deboli, dando loro una scarsa rivalutazione rispetto al valore nominale o andando al di sotto del nominale, il che renderà più facile o più difficile il finanziamento di questi istituti. Credo che non ci sottovalutiamo se riteniamo che il giudizio del Governo o del Parlamento sia, dopo tutto, meno sicuro, meno illuminato del giudizio di tanta gente che concorre a formare le valutazioni del mercato.

Dal punto di vista di rompere quel nodo tra politica ed economia che spesso si tinge di poca trasparenza, credo che usare anche in questo campo di una relativa immissione, in meccanismi di mercato, del settore pubblico bancario non sarebbe un proposito pericoloso.

Vorrei ancora dire che, per quanto riguarda l'aggiornamento degli statuti di queste banche, nuovi equilibri tra i diversi organi di amministrazione debbano essere trovati, equilibri che non devono umiliare nè la direzione professionale a pieno tempo degli istituti nè il consiglio di amministrazione composto da *amateurs* intelligenti che portano nuove informazioni, nuove idee. Credo che soprattutto debbano essere introdotti negli statuti metodi di collegialità per quanto riguarda la direzione e che sia necessario trovare un assetto ed un equilibrio tra i diversi organi il più cauto, il più opportuno possibile.

Vorrei anche dichiarare ufficialmente, in relazione alle proposte di modifica avanzate, che, tenuto conto delle richieste che sono venute dai vari Gruppi, ma che sono state qui manifestate dal Gruppo comunista attraverso il collega Vitale, accettiamo, con la presentazione di un emendamento

governativo, l'esigenza di allargare la copertura della maglia della vigilanza della Banca d'Italia, estendendola anche a tutti gli istituti di credito speciale.

Vi sono altri emendamenti che riguardano ulteriori ricapitalizzazioni. Credo che il mio predecessore, quando ha proposto la distribuzione di questi stanziamenti tra i diversi istituti, abbia tenuto presente come qualunque azionista la situazione complessiva, il diverso rischio nel portafoglio crediti esistente presso l'uno e l'altro degli istituti meridionali, abbia tenuto conto del diverso impegno a cui questi istituti sono chiamati per i processi di sistemazione finanziaria di alcune grandi imprese del Mezzogiorno e quindi non abbia valutato soltanto con una tecnica di rapporti la diversa necessità di ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

In questi giorni ho avuto una serie di contatti con la direzione e gli amministratori del Banco di Sicilia e mi sono convinto che non vi è la necessità immediata di una ulteriore ricapitalizzazione oltre quella che è stata proposta da questo disegno di legge. Pregherei quindi gli onorevoli colleghi che hanno proposto degli emendamenti di ritirarli e di non impegnare ulteriormente la finanza pubblica. Credo che questi problemi non debbano essere visti come una capacità di *lobby*, di pressione sul Tesoro da parte di amministratori che il Tesoro stesso nomina, poichè questi amministratori hanno fatto presenti le loro esigenze, ma non si sono mossi, non si sono agitati, non sono diventati gruppi di pressione per conquistare, in una specie di nuova lotta sindacale, un maggiore fondo per la ricapitalizzazione dei vari istituti.

È chiaro — e mi pare anche un attestato alla direzione ed alla amministrazione del Banco di Sicilia — che esso può far fronte con le sue riserve al complesso dei suoi impegni senza una ricapitalizzazione che, per non fare delle scelte, come spesso accade in queste Aule, sceglie il criterio della proporzionalità. Ricordo che alcuni anni fa abbiamo distribuito fondi di rotazione fra i vari istituti ed enti di gestione in relazione agli investimenti che ciascuno di essi

faceva e credo che nessun azionista privato prenda come parametro per distribuire nuove sottoscrizioni di capitali il diverso volume di investimenti che ciascuna società fa, ma la situazione finanziaria complessiva della società, senza mettere sullo stesso piano chi ha la rendita mineraria e chi questa rendita non l'ha.

Mi rendo conto che il criterio della proporzionalità, il criterio geometrico di qualche parametro di riferimento possa costituire un modo per dirimere un contenzioso regionale che entra anche in queste Aule, ma chiederei che sia fatta giustizia alla capacità tecnica degli uffici del Tesoro che, attraverso una discussione con gli amministratori di questi enti e con le autorità monetarie, sono pervenuti a questa distribuzione.

Vi sono poi state, come spesso accade, delle richieste per ricapitalizzare gli istituti a medio credito dell'Italia centrale.

B O N A Z Z I . E sul consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia?

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro*. Ho ancora una scaletta davanti, senatore Bonazzi.

P I S T O L E S E . Non vi interessano più gli statuti ormai!

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro*. Senatore Bonazzi, vengo subito alla sua interruzione. Se vi è stata un'attività promozionale negli anni '50 e poi più avanti, fino a poco tempo fa, per alcuni Mediocrediti dell'Italia meridionale, se vi è stata un'attività promozionale del Tesoro, è giusto che progressivamente sia il sistema bancario locale a prendersi carico del rifornimento di fondi e della gestione degli istituti di mediocredito. Io credo che occorra trovare un modo per cui credito ordinario e credito a medio termine non siano gestiti separatamente, ma si integrino, pur rispettando la specificità delle competenze necessarie per amministrare l'una e l'altra forma di credito. Da questo punto di vista penso che una eventuale riduzione della quota del Te-

soro nella composizione del capitale di questi istituti di mediocredito sia opportuna; peraltro non vi è stata da parte degli amministratori di questi istituti una richiesta di aumento del capitale e credo che in ogni caso la quota del Tesoro che è dal 16 al 33 per cento nei tre istituti dell'Italia centrale potrebbe eventualmente essere ridotta: comunque, di fronte ad una proposta di aumento di capitale, noi considereremmo attentamente se gli istituti locali sono in grado di sostenere lo sviluppo o se convenga ritornare alle Camere a richiedere un'autorizzazione legislativa a partecipare.

Ma non chiediamo, proprio per la dignità dei vostri istituti, l'obolo di una contribuzione del Tesoro. Se vi è questa necessità di far crescere il capitale, lo decidano gli organi statutari e poi vedremo se converrà partecipare, se si potrà trovare una sottoscrizione di questo capitale nell'ambito del mondo bancario locale, oppure se il Tesoro dovrà parteciparvi: in questo caso chiederemo al Parlamento, con una nuova legge, l'autorizzazione e i fondi per farlo, senza compiere una prevaricazione sull'autonomia, sulla capacità di gestione di una classe dirigente bancaria che, come quella dell'Italia centrale, è seria e capace di trovare le opportune intese e collaborazioni anche nel caso della finanziaria di sviluppo. Io credo che, se vogliamo lasciare autonomia e vogliamo domani sindacare la responsabilità degli amministratori, non dobbiamo in quest'Aula decidere gli aumenti di capitale degli istituti di mediocredito dell'Italia centrale, ma dobbiamo lasciare questa decisione a chi ne ha la responsabilità.

È difficile, cari colleghi, riuscire a capire i complessi problemi tra politica e amministrazione, tra partiti e amministrazione. Lo diceva Minghetti e lo ripeteva Spaventa agli inizi dello Stato unitario: è difficile e presumibilmente occorre trovare meccanismi come la legge presentata dal senatore Grassini due anni fa in questo ramo del Parlamento per raffreddare questi rapporti nel mondo bancario. In quella legge un gruppo di senatori della Democrazia cristiana proponeva di applicare lo statuto della società europea che distingue le funzioni di

controllo e le funzioni di amministrazione attiva e prevede tecniche di selezione del comitato di controllo, quello che nomina gli amministratori: tecniche composite, nelle quali vari interessi e varie autorità erano coinvolti. Si operava quel distacco tra l'Esecutivo e la costituzione delle amministrazioni di decine e decine di casse di risparmio italiane che poi altri Gruppi, con ritardo, hanno cominciato a valutare positivamente.

Abbiamo avuto due anni fa delle difficoltà a farci comprendere dal Parlamento e quel disegno di legge non ebbe una vita facile, ebbe una vita stentata e cadde con la fine della legislatura. Questo dimostra come da parte di quel gruppo di parlamentari vi fosse la consapevolezza del fatto che certi rapporti tra la politica e la selezione del personale dirigente delle attività economiche costituissero un reale problema, così come lo avevano sentito come un problema reale i padri fondatori del nostro Stato unitario.

Mi trovo oggi, io che ero tra i firmatari di quella proposta, a dover fare delle scelte spesso senza una informazione diretta e personale, attraverso *dossiers* che vengono raccolti dalla Banca d'Italia e dai miei uffici.

Sento che questo metodo di selezione presenta una serie di inconvenienti, eppure ho preso impegno (poichè credo che la selezione del personale, una volta affidata all'Esecutivo, sia una funzione che esso deve svolgere perchè ha richiesto di esercitare autorità) davanti alla Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento per un controllo, in gennaio, sulla mia capacità di esercitare l'autorità che mi è stata affidata e per discutere in quale misura è stata normalizzata la situazione delle amministrazioni delle banche italiane. Faccio questo con il senso del limite e della modestia dei mezzi a mia disposizione, sapendo che il sistema entro il quale sono chiamato a muovermi è largamente imperfetto, sorto anch'esso nel periodo terminale della dittatura fascista per evitare i conflitti locali; è il caso di Venezia, del conflitto tra il conte Cini e il segreta-

rio federale di Venezia e quindi dell'espropriazione fatta dal capo del Governo, come si diceva allora, della funzione di scelta degli amministratori delle casse di risparmio. Lo faccio sapendo che siamo di fronte a un sistema in crisi, un sistema che non ha raggiunto un suo corretto assetto, ma lo faccio perchè credo che ogni mancanza di esercizio di autorità da parte dell'Esecutivo sia in questo momento estremamente grave e scoretta. Lo faccio perchè ho preso un impegno davanti al Parlamento e questo stesso impegno, per quanto di mia competenza, verrà esercitato anche per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei banchi meridionali che si trovano in regime di *prorogatio*.

PRESIDENTE. Senatore Vitale, poichè il suo ordine del giorno sembra essere assorbito dall'emendamento 13.0.1 presentato dal Governo, insiste per la votazione?

VITALE GIUSEPPE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2, vorrei far osservare al senatore Anderlini che, come detto dal relatore, nella seduta antimeridiana del 25 luglio 1979 è stato votato e approvato un ordine del giorno uguale nella sostanza a quello che ella propone oggi. Penso quindi che lo possa ritirare.

ANDERLINI. No, lo mantengo.

PRESIDENTE. Ma lei vuole che il Parlamento voti due volte lo stessa cosa?

ANDERLINI. Non c'è alcuna ragione regolamentare che osti alla votazione.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna ragione regolamentare, senatore Anderlini, ma io le faccio ancora osservare che un ordine del giorno uguale nella sostanza, presentato dai senatori Anderlini e Andreatta, è stato votato e approvato nella seduta antimeridiana del 25 luglio 1979.

ANDERLINI. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ANDREATA, *ministro del tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione nonostante il Governo lo accetti?

ANDERLINI. Sì, signor Presidente, perchè *repetita iuvant*. Siccome l'ordine del giorno votato un anno fa non ha avuto gli effetti che si sperava dovesse avere, o almeno non li ha avuti per intero, secondo me è corretto che ancora una volta il Senato torni su questo argomento per dire al Ministro di fare ciò che il senatore Andreatta diceva di fare all'allora Ministro del tesoro. Se lo diciamo noi tutti d'accordo, compreso il relatore, può darsi che questa pressione aiuti Rinaldo Ossola a farsi largo nella grave situazione, nella selva delle difficoltà in cui si trova a governare il Banco di Napoli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Anderlini.

* PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, insisto nell'affermare la ripetitività di questo ordine del giorno che oltretutto potrebbe suonare come atto persecutorio nei confronti del personale del Banco di Napoli. Ormai infatti questa volontà del Parlamento è stata abbondantemente recepita.

Mi premurerò di far ottenere al collega Anderlini la relazione del presidente del consiglio di amministrazione in ordine a questo problema. Mi pare che sia inutile perciò ripresentare lo stesso ordine del giorno in questa sede. (*Interruzione del senatore Anderlini*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Anderlini.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, già in occasione dell'analogo ordine del giorno presentato nelle sedute del 24-25 luglio 1979 manifestai le ragioni della nostra opposizione e della nostra protesta per quest'ordine del giorno.

Ricordo perfettamente che ella, che non era ancora Ministro, presentò un emendamento per lo sganciamento del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia dall'allegato « T » della legge n. 486 del 1895, volendo con questo creare una situazione nuova e diversa da quella che ormai, da cent'anni e più, regola i rapporti di pubblico impiego dei dipendenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Ella, onorevole Ministro, non tiene conto di un fatto molto grave: il Banco di Napoli, di sua iniziativa, dopo la legge finanziaria del 1978 ed erroneamente interpretando quella legge, come è stato riconosciuto anche dalla magistratura, ha soppresso dal proprio regolamento l'articolo 108 che prevedeva l'aggancio delle pensioni al servizio attivo. Questa iniziativa è attualmente *sub iudice* perchè pendono numerose cause sia al Consiglio di Stato, sia alla Corte dei conti, sia in sede di magistratura ordinaria.

È assurdo infatti che non si tenga conto di una conquista ottenuta attraverso gli accordi sindacali che erano alla base di quel regolamento. Io allora facevo parte dell'ufficio legale del Banco di Napoli e posso dire che nel 1969 era stato raggiunto un accordo per inserire nel regolamento una norma relativa all'aggancio delle pensioni al servizio attivo. Lei si deve rendere conto delle disparità che si stanno creando e che sono veramente assurde. Non ne voglio fare un caso personale ma certamente la mia pensione di direttore di sede del Banco di Napoli è oggi ferma da cinque anni e sta per essere raggiunta dalla pensione dei gradi più bassi. Non è possibile che questa disparità venga ancor più consacrata con un ordine del giorno che vuole appiattare le carriere. Ma io ricordo che l'ex presidente Pagliazzi aveva fatto una grossa battaglia; arrivò addirittura

ad alterare i bilanci, portando 7 miliardi di *deficit* in un bilancio di alcuni anni fa, per giustificare il passaggio di questi miliardi al fondo pensioni. Il Banco di Napoli, infatti, non ha un fondo pensioni autonomo; possiamo dire con una battuta sintetica che « i vivi pagano i morti », cioè dal bilancio attivo dell'esercizio vengono pagate le pensioni del personale già in servizio o dei familiari.

Questa disparità si va aggravando giorno per giorno. Se togliamo l'agganciamento, se abbiamo creato un blocco ad 800.000 lire con un famoso provvedimento approvato nell'altra legislatura è chiaro che, allora, le pensioni maggiori, che corrispondono ai gradi più alti, vengono bloccate a vantaggio di coloro che, stando in servizio, avanzano regolarmente, sia per le modifiche contrattuali, sia per quelle provenienti dalla scala mobile, o per altre richieste di miglioramento.

Se vogliamo mantenere una scala di valori, una gradualità nelle funzioni svolte nei vari enti, non si possono appiattare le pensioni in questo modo. Lei, signor Ministro, accetta un appiattimento peggiore di quello che può essere voluto dal Partito comunista, quando afferma: tutti uguali, indipendentemente dalle funzioni svolte da ognuno. Lei non può arrivare a questo, non può distruggere la meritocrazia e quindi le carriere negli enti pubblici.

Mi limito a queste considerazioni, in quanto interverrò per dichiarazione di voto sulla legge. Mi limito a dire che voteremo contro e che siamo sicuri che la magistratura ci darà ragione su queste norme irregolari che volete far passare e che vi ripromettete di aggravare ancora. Lei era di questa opinione già da quando era senatore, per cui oggi che è Ministro insisterà ancora di più, ma noi ci difenderemo in tutti i modi; e lei si ricorderà della presenza di un partito che ha ancora la possibilità di manovrare molto fortemente le masse che ci danno il loro voto con obiettività e coerenza.

B E R L A N D A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R L A N D A . Condivido le perplessità circa l'opportunità di riproporre un testo che questa Assemblea ha già approvato nello scorso anno. L'anno scorso, infatti, l'Assemblea del Senato ha impegnato il Governo — il nostro interlocutore — a compiere alcune iniziative. Nella Commissione finanze e tesoro, alcuni di noi — ed io tra loro — hanno chiesto al Governo e non ad altri organismi (non c'è un atteggiamento persecutorio verso questa o quella categoria) cosa avesse fatto, da un anno e mezzo a questa parte, nell'indirizzo suggerito, che è quello non di perseguire nessuna categoria, nè di modificare i trattamenti, ma di perseguire obiettivi di efficienza e di concorrenza richiesti dal sistema bancario italiano, in particolare da questi istituti, come il Ministro ci ha ricordato.

È evidente che il ripetere lo stesso ordine del giorno significa constatare o l'inutilità di ordini del giorno che l'Aula del Senato approva oppure l'inerzia del Governo. Il problema va posto nuovamente: se il Governo non si è mosso finora, il Senato intende confermare questo auspicio, questo impegno.

In questo senso, se l'ordine del giorno viene posto in votazione, ritengo che debba essere votato e personalmente lo voterò. Si tratta di un impegno che il Senato ha già chiesto al Governo e che va adempiuto; il Governo, tra l'altro, accetta l'ordine del giorno, senza che in questo vi sia il minimo di persecuzione o di atteggiamento men che rispettoso dei dipendenti del Banco di Napoli o di altre banche. È una constatazione; più ministri ci hanno spiegato che uno dei motivi dei bilanci non soddisfacenti di quei banchi è il trattamento dei dipendenti. Occorre valutare come sia compatibile questa situazione con i criteri di efficienza e di sviluppo che si vogliono perseguire.

Quindi, se si insiste nella votazione (e non ci si limita all'auspicio che il Governo compia quanto già il Senato ha chiesto un anno e mezzo fa ed il Governo ha accettato) ritengo logico votarlo, per rinnovare questa richiesta al Governo, nostro interlocutore, per procedere in questa direzione.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Anche noi voteremo a favore di questo ordine del giorno. Il Parlamento prende atto che circa un anno fa espresse una precisa volontà e che oggi la ribadisce. Con questo significato di ribadire quella volontà (non si intende caricare di nuovi significati; non condividiamo le preoccupazioni espresse in tal senso dal relatore) pensiamo che l'ordine del giorno possa essere accettato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Anderlini, accettato dal Governo e non accettato dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario.

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di lire 56.829.040.000 per l'anno 1982.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 203,3 miliard. da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita

in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banche predetti, nonchè quelle occorrenti per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banche meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 208,3 miliardi » con le altre: « lire 256,3 miliardi ».

Al primo comma, sostituire il secondo alinea col seguente: « Banco di Sicilia: lire 90

miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 55 miliardi nell'anno 1982 ».

2.1 **CAROLLO, VITALE Giuseppe, BEVILACQUA, GRASSI BERTAZZI, COSTA, AVELLONE, MINEO**

VITALE GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE GIUSEPPE. Gran parte delle motivazioni a sostegno di questo emendamento erano contenute nel mio intervento. Vorrei solo dire al signor Ministro che, per quanto ci riguarda, verificheremo la affermazione da lui fatta in quest'Aula circa la non richiesta da parte degli organismi di direzione del Banco di Sicilia e del consiglio d'amministrazione della necessità (che a nostro avviso rimane) di una migliore ricapitalizzazione.

Debbo dire, tra l'altro, di trovare nelle affermazioni conclusive del signor Ministro una stridente contraddizione con la sua premessa, per la verità molto dotta ed interessante, circa l'insufficienza del rapporto esistente all'interno degli istituti di credito del nostro paese tra riserve, fondi e impieghi.

Crediamo comunque di cogliere nelle affermazioni del Ministro una disponibilità ed un'apertura rispetto alla futura possibilità di una migliore attenzione nei confronti di questo problema. Se abbiamo inteso bene, con questo spirito ritiriamo l'emendamento.

ANDREATA, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATA, ministro del tesoro. Ringrazio coloro che vorranno ritirare gli emendamenti e prendo impegno (non nelle prossime settimane, in cui i problemi delle nomine occuperanno molte delle mie ore) di riferire abbastanza presto alla Commissione finanze e tesoro sul problema complessivo

della ricapitalizzazione delle banche. In quella sede potremo riprendere in considerazione le esigenze di particolari istituti.

VITALE GIUSEPPE. Dopo queste dichiarazioni, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1980 e 1981 per effettuare un conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di cui lire 2 miliardi nell'anno 1980 e lire 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dello ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Nepi e di altri senatori è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 3.0.1. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. ...

È autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1981 e 1982, per effettuare conferimenti ai fondi di dotazione dei seguenti Istituti di credito:

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Toscana — Mediocredito regionale della Toscana — per lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'anno 1981 e lire 2 miliardi nell'anno 1982;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria — Mediocredito umbro — per lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'anno 1981 e lire 2 miliardi nell'anno 1982;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche — Mediocredito regionale delle Marche — per lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'anno 1981 e lire 2 miliardi nell'anno 1982;

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio — Mediocredito regionale del Lazio — per lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'anno 1981 e lire 2 miliardi nell'anno 1982.

3.0.1 NEPI, DE SABBATA, SPITELLA, VITALE Giuseppe, SCEVAROLLI

NEPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E P I. Signor Presidente, il ministro Andreatta ha già anticipato il parere su quest'emendamento e ha chiesto ai presentatori di ritirarlo.

Credo tuttavia necessario illustrare le motivazioni per cui insieme ad altri colleghi ho presentato l'emendamento: penso che anche in questa sede vada sottolineato il motivo per cui abbiamo ritenuto, in presenza del disegno di legge al nostro esame, di richiedere la ricapitalizzazione, sia pure in misura estremamente modesta, degli istituti di credito dell'Italia centrale (i Mediocrediti della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio).

Vorrei anche precisare che non è stato questo un intervento improvviso ed autonomo di iniziativa parlamentare rispetto alle richieste degli istituti di credito dell'Italia centrale perchè, pur non essendo state formalizzate queste richieste al Tesoro, va detto che vi era stata già una precisa iniziativa dei Mediocrediti dell'Italia centrale per ottenere la ricapitalizzazione dei loro fondi di dotazione sulla base della legge e delle norme attualmente esistenti.

Siamo in presenza di istituti di credito che finalizzano la loro attività in investimenti produttivi per le piccole e medie imprese. In alcuni casi (per esempio il Mediocredito dell'Umbria e delle Marche) solo attraverso questi istituti viene esercitato il credito agevolato, in grado di potenziare questo ramo di attività produttive.

La richiesta di aumentare il fondo di dotazione a carico del Tesoro fa capo ad un provvedimento di legge del 1959, ricordato anche dall'onorevole Ministro che pure ne ha sottolineato il carattere promozionale in quella prima fase di intervento del Tesoro, ma che rappresenta una precisa scelta non solo per quei tempi, ma fino a che dura il sistema di intervento e di partecipazione del Tesoro per istituti di credito speciale, così come sono i Mediocrediti dell'Italia centrale.

In questa sede viene richiesto che possano partecipare i Mediocrediti alla stregua degli interventi previsti in questo disegno di legge per i banchi meridionali, per la stessa Banca nazionale del lavoro (della quale abbiamo avuto modo in Commissione di sotto-

lineare le incongruenze che si manifestano nel sistema di gestione, nei rapporti tra il Tesoro, maggiore azionista, e l'intero sistema di attività di questa banca), in presenza di una analogia stretta tra questi istituti di mediocredito dell'Italia centrale e i banchi che vengono ammessi al finanziamento con il disegno di legge al nostro esame.

Fino a questo momento la ricapitalizzazione dei Mediocrediti dell'Italia centrale è avvenuta soltanto con conferimenti al massimo consentiti da parte delle Casse di risparmio e non da parte di altri istituti e di enti partecipanti. Anzi abbiamo l'impressione, sulla base di documenti che ci sono stati forniti dagli istituti in oggetto, che se non vi è l'intervento, sia pure modesto, da parte del Tesoro sulla base del primo stanziamento che è stato dato a questi istituti, anche gli altri partecipanti non saranno disponibili a corrispondere ulteriori conferimenti sul capitale di questi istituti.

Ora, credo che vada qui richiamato questo aspetto proprio tenendo conto delle valutazioni, peraltro molto serie e da considerare positivamente, indicate dall'onorevole Ministro nel richiedere a noi il ritiro di quest'emendamento.

Riteniamo che, in presenza di un conferimento a suo tempo elargito ai Mediocrediti dell'Italia centrale per complessivi 8 miliardi da parte del Tesoro a fronte di circa 1.000 miliardi di impieghi attualmente in atto da parte dei quattro istituti, appaia in tutta evidenza una anomalia ben più grave di quella registrata per gli altri banchi, pur guardando agli aspetti differenziati e direi anche preferenziali che giustamente il Tesoro ha ritenuto di adottare e di sottolineare rispetto ai banchi meridionali.

Credo che vada qui ancor meglio approfondito e valutato, da parte del Governo, il significato di quest'emendamento perchè c'è il rischio che si blocchi completamente l'attività non solo di ricapitalizzazione ma di un raffronto più valido, più adeguato tra il fondo di dotazione, i mezzi propri e gli utili di gestione che sono sempre destinati, da parte dei quattro istituti, ad aumentare il capitale. Finchè vi è questa legge che prevede la partecipazione del Tesoro e finchè non so-

pravviene altro tipo di disposizione formale (il Ministro l'ha accennato e vorrei qui sottolinearlo), non vediamo come possa mantenersi o svilupparsi il processo di capitalizzazione di questi istituti al di fuori del maggior azionista e cioè del Tesoro anche se non è a maggioranza assoluta, come avviene per gli altri banchi; si è in presenza di una partecipazione sufficientemente indicativa del ruolo di guida e di orientamento che il Tesoro deve assicurare al funzionamento di questi istituti.

Più che insistere su quest'emendamento, vorrei richiedere al Ministro una più precisa indicazione in ordine alle modalità, ai tempi, ai procedimenti che saranno messi in atto per dare corso eventualmente ad un sistema di ricapitalizzazione di questi istituti che possa andare anche al di là del conferimento diretto da parte del Tesoro ma che dia comunque certezza rispetto alla funzione creditizia e all'attività di tali istituti che sono di diritto pubblico.

Prendo atto del fatto che l'onorevole Ministro ha assicurato una maggiore attenzione e valutazione delle richieste che, con delibera degli organi statutarî degli istituti, possono essere presentate per la ricapitalizzazione in capo al Tesoro; questo, se avverrà, potrà trovare eco nell'iniziativa propria del Ministro.

Ecco perchè (non so se posso esprimere un giudizio anche per conto degli altri firmatari dell'emendamento) se non si modifica l'opinione espressa dall'onorevole Ministro rispetto a questo emendamento, sono disposto personalmente a ritirarlo, ma con richiesta di una ulteriore precisazione da parte del Governo in ordine alle modalità che tendano a dare una risposta più precisa alle esigenze poste dai Mediocrediti dell'Italia centrale.

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro.*
Ringrazio il senatore Nepi per la sua comprensione. Credo che ci sia il problema di mantenere un corretto rapporto istituziona-

le tra il Tesoro e gli altri partecipanti e quindi ritengo che la sede parlamentare non sia la più adatta senza una conveniente preparazione di valutazioni convergenti.

Garantisco che nelle prossime settimane convocherò i maggiori azionisti dei Mediocrediti delle Marche, dell'Umbria e della Toscana per valutare assieme con il Tesoro la situazione.

Riferirò, nell'occasione citata prima nella mia risposta, al Parlamento sui risultati di questa ricognizione.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al senatore Nepi, perchè dichiarare se mantiene o no l'emendamento, devo far presente che tale documento è stato firmato da colleghi di diverse parti politiche. Pertanto chiedo prima al senatore Nepi che cosa intende fare, dopo le dichiarazioni del Governo, ma successivamente dovrò dare la parola anche ad altri firmatari dell'emendamento.

N E P I . Dopo il chiarimento del Ministro, per parte mia ritiro l'emendamento.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, prima di tutto desidero fare un'osservazione sul fatto che la presa di posizione del Governo poteva ben avvenire anche nella sede referente della Commissione e che sarebbe stato utile conoscere prima l'orientamento oggi emerso. Si deve peraltro sottolineare che non vi è una mancanza di richieste; forse la richiesta formale non ci sarà stata, ma gli istituti sono d'accordo sull'aumento dell'apporto del Tesoro. Mancano invece le trattative che sono state condotte con gli altri istituti.

Pertanto c'è da chiedersi a che cosa serva il dibattito in Commissione e bisogna invitare il Governo a far conoscere tempestivamente i propri atteggiamenti che altrimenti, se resi noti in Aula, hanno l'apparenza di eccezioni. Tuttavia vogliamo intendere le dichiarazioni del Ministro come una disponibilità ad esa-

minare il problema in modo concreto e rapido. L'importante è che si agisca con rapidità e a questo proposito pensiamo che l'esame di questo provvedimento poteva rappresentare un'occasione opportuna.

Appena ora il Ministro ci ha detto che intende ascoltare gli amministratori anche delle banche locali, cosa questa senz'altro importante, dato che nelle precedenti dichiarazioni ha parlato solo di autorizzazioni agli istituti ad aumentare la propria quota, il che significa implicitamente riduzione della quota del Tesoro. Bisogna però che gli istituti abbiano questa volontà, che è diversa dalla volontà degli istituti di Mediocredito, e soprattutto abbiano questa possibilità. Questa possibilità del resto può nascere dalla riforma istituzionale, statutaria degli istituti e quindi dal fatto che essi possano fare ricorso al mercato. Credo però che queste siano cose sulle quali è opportuno discutere in Commissione, secondo l'impegno preso dal Ministro. Certo è che si tratta di questioni che sono di là da venire.

A mio avviso invece dobbiamo adottare una soluzione più rapida, tanto più che si tratta di un impegno del tutto modesto che non ha niente a che vedere con le altre situazioni, data la differente condizione economica, sociale, bancaria dell'Italia centrale rispetto a quella degli istituti meridionali (naturalmente non mi pare che questo discorso possa farsi per la Banca nazionale del lavoro). Comunque si tratta di una richiesta di intervento assai limitata a fronte di una serie di impegni di bilancio piuttosto elevati.

Tenuto conto di questi intendimenti, mi sento costretto, mio malgrado, a ritirare l'emendamento, ma insisto nel senso di considerare come un impegno vincolante le dichiarazioni del Ministro.

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Desidero ringraziare il collega Nepi della sua gentilezza, dato che ha chiarito l'inconveniente tecnico che si è verificato, e dire che condivido l'opinione dei presentatori dell'emendamento intendendo

anch'io l'impegno del Governo in termini precisi, sostanziali. Il Governo promuoverà questa iniziativa — l'incontro con gli amministratori e con le banche locali — disposto però a favorire la soluzione del problema: quindi non una consultazione fine a se stessa, ma una consultazione dove l'impegno del Governo è teso e finalizzato a realizzare l'obiettivo che tutti noi abbiamo espresso, che condividiamo e che quindi ci auguriamo di raggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, numero 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la Sezione

di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è soppresso ».

4.1

IL GOVERNO

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento nasce in conseguenza degli emendamenti presentati in Commissione relativi alle modifiche che riguardano l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, per i quali viene abolito il limite di cui all'articolo 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che riserva il 60 per cento per le piccole e medie industrie. Ci è sembrato che per analogia fosse opportuno eliminare questo limite anche per quanto riguarda la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro. Diventa un adeguamento per quanto riguarda questo tipo di attività.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A T R I A R C A , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A *segretario*:

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, numero 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie

in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

(E approvato).

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953 n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

(E approvato).

Art. 7.

L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — I mezzi per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

- a) fondo di dotazione e fondi di riserva;
- b) fondo speciale di cui all'articolo 12

c) obbligazioni;

d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera;

e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;

f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali.

Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, lettera d), aggiungere le parole:

« da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

7.1

IL GOVERNO

V E N A N Z E T T I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Alla lettera d), laddove si dice che i mezzi per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui parliamo — cioè sempre ISVEIMER, IRFIS e CIS — sono rappresentati da buoni fruttiferi nominativi e al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera, ci sembra opportuno fare un'aggiunta: « da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio ». È una cosa evidente, ma si è ritenuto opportuno precisarlo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A T R I A R C A, relatore. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 7.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 8.

L'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« *Art. 14.* — Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a fa-

vorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.

Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« *Art. 16.* — Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

- per i mutui, i dieci anni;
- per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
- per le aperture di credito, i tre anni.

È inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti sui territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime ».

(È approvato).

Art. 10.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:

« Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a lire 2.000.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo ».

(È approvato).

Art. 11.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ICIPU — è fuso, mediante

incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche — CREDIOP —, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dall'assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP.

Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(È approvato).

Art. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del terri-

torio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nomi-

nativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.

I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

(*E approvato*).

Art. 13.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato con l'emendamento 13.0.1.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. ...

« Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, si applicano anche agli istituti di credito indicati nell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni ».

13.0.1

IL GOVERNO

V E N A N Z E T T I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo emendamento assorbe l'ordine del giorno che era stato presentato dal senatore Vitale e da altri senatori ed estende agli istituti di credito a medio termine, di cui all'articolo 41 della legge bancaria, le norme che sono già previste per le altre aziende di credito, quindi accoglie completamente quanto era già stato richiesto in Commissione. In quella sede avevo pregato di ripresentarlo eventualmente qui in Aula. Comunque, essendo stato presentato un ordine del giorno, il Governo ritiene più opportuno inserire direttamente la norma nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A T R I A R C A , relatore. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980 e a lire 205 miliardi per l'anno 1981 si farà fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, chiedo scusa per non aver potuto partecipare e assistere a tutti i lavori dell'Aula perchè impegnato nella Commissione per i terremotati, nella quale è richiesta insistentemente la presenza del Ministro del tesoro perchè siamo bloccati in attesa della copertura finanziaria di tutti i provvedimenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, vorrei dire subito che la mia

estrazione bancaria non mi fa velo del mio dovere di parlamentare, in relazione al disegno di legge in esame. Siamo fortemente critici, signor Ministro, nei confronti di questo disegno di legge perchè ricordiamo l'iter di questa normativa che fin dal 1979 fu presentata dall'allora ministro del tesoro Pandolfi come provvedimento urgente; fu addirittura inserita in un decreto-legge. Sembrava che le banche fallissero senza questa ricapitalizzazione, per cui, a un certo momento, il Ministro cercò di dare una giustificazione all'urgenza dicendo che occorreva provvedere alla partecipazione al consorzio bancario della SIR e quindi che le banche dovevano essere ricapitalizzate. In effetti, limitando questo provvedimento all'ambito della partecipazione al consorzio interbancario, il Ministro del tesoro fu costretto a ridurre l'importo della ricapitalizzazione dando quote molto più ridotte rispetto a quelle previste per il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna. Tutto era cioè limitato alla partecipazione al consorzio interbancario, ma sappiamo poi che cosa è successo: il consorzio interbancario non è stato più fatto secondo quei criteri, l'Italcasse non poteva intervenire, per cui, con un altro provvedimento abbiamo ricapitalizzato la GEPI perchè partecipasse al consorzio interbancario, dopo di che non si è fatto più niente. Si è arrivati con i noti decreti fiscali ad un'altra soluzione completamente diversa, quella cioè di dare all'ENI il mandato relativo alla gestione della SIR perchè bisognava salvare l'impero Rovelli. E quando, onorevole Ministro, diciamo « salvare la SIR », non vogliamo dire che avete voluto salvare « le aziende » della SIR; avete voluto salvare « le banche » che avevano fatto operazioni irregolari. Non creda che questo argomento sia chiuso, anzi è del tutto aperto, come dirò tra poco.

Si è modificata quindi tutta l'impostazione. Se n'era parlato nella legge finanziaria dalla quale queste cose furono tolte e ora per la quarta volta viene ripresentato lo stesso provvedimento con le stesse ricapitalizzazioni. Non è che voglia oppormi alle ricapitalizzazioni, signor Ministro; certo, le banche più fondi hanno e meglio possono operare. Non faccio una questione di limi-

tazione di questi importi, ma rimane il fatto che tutte queste operazioni sono sempre collegate al punto di partenza, costituito dalla SIR.

Per agevolare le banche che avevano fatto operazioni sbagliate, arrivate a questi provvedimenti tampone, poichè anche questo è un provvedimento tampone. Lei non può sovvertire, signor Ministro, i criteri del credito industriale; lei sa perfettamente che il credito industriale opera attraverso mutui di scopo. Il danaro che viene dato al mutuatario deve servire « a quella » finalità e, in mancanza del rispetto di quella finalità, il mutuo è nullo. La giurisprudenza della Cassazione è pacifica su questo. Sono state annullate molte operazioni, quando non risultava rispettato l'iter dell'esecuzione delle opere che erano state finanziate con le operazioni dei mutui di scopo. Questo è un punto importante perchè si tratta di quel salvataggio di cui parleremo quando arriverà quel disegno di legge che è all'esame delle Commissioni congiunte, alle quali partecipo seguendo attentamente lo sviluppo della situazione.

Quindi siamo contrari a questa ricapitalizzazione fatta attraverso le norme che avete aggiunto cercando di rettificare l'impostazione fondamentale delle finalità del credito industriale, finalità che non potrete mai modificare perchè il magistrato sarà costretto ad intervenire come del resto ha già fatto. Su questo punto le dirò, onorevole Ministro, che faremo una grossa battaglia. Anzi, abbiamo già cominciato a farla nelle Commissioni congiunte ed io preannuncio un secondo scandalo anche maggiore addirittura di quello a cui abbiamo assistito in questi giorni, perchè qui si intende procedere ad una copertura legislativa di errori compiuti dagli amministratori delle banche, si tenta, cioè, attraverso il provvedimento all'esame delle Commissioni congiunte, di depenalizzare i relativi reati.

È molto comodo, signor Ministro, depenalizzare tentando di eguagliare le banche pubbliche alle banche di interesse privato. Ma perchè non facciamo l'inverso? Perchè non diciamo che le banche di interesse nazionale, che sono private ai fini delle respon-

sabilità penali, per la tutela dell'esercizio del credito e del risparmio, prevista dall'articolo 47 della Costituzione, vengano equiparate alle banche di diritto pubblico? Volete questo livellamento ai fini della concorrenza? Facciamolo ma in alto. In un momento in cui crollano tutti i valori noi andiamo a depenalizzare, a ridurre le pene per consentire che l'impiegato di banca non venga punito adeguatamente. Noi per trent'anni abbiamo condotto questa battaglia affinché invece l'impiegato di banca fosse considerato pubblico ufficiale e fosse punito con il reato di peculato e non con quello di appropriazione indebita o di concussione. Le ragioni infatti sono evidenti: quando la Costituzione prevede all'articolo 47 la tutela del risparmio e dell'esercizio del credito impone al Governo ed a noi Parlamento di far sì che non si degradino le responsabilità degli addetti ai lavori (siano essi amministratori siano dipendenti) che compiano operazioni irregolari. Siccome le operazioni irregolari sono state compiute e pendono giudizi di fronte al magistrato — ci è stato anche detto in Commissione che i magistrati stanno aspettando cosa diranno le Commissioni congiunte ed il Parlamento — dovremo intervenire. Noi potremo soccombere, perchè la maggioranza ne avrà interesse — tutti sono un po' implicati in questi fatti — ma denunceremo in quest'Aula uno per uno, con i nomi e con le imputazioni, gli uomini che si vogliono salvare attraverso un provvedimento di copertura che è veramente una cosa indegna.

D'altra parte devo anche dire che l'opposizione, signor Ministro, quando è fatta bene, raggiunge il suo scopo. E non alludo ai recenti fatti politici, ma ad un'altra operazione simile: nel gennaio di quest'anno abbiamo approvato un disegno di legge di interpretazione autentica di una legge del 1947, così come adesso con questo disegno di legge si tenta di fare come interpretazione autentica della legge bancaria del 1936. Ebbene, questo disegno di legge fu approvato con la nostra dura opposizione — il ministro Scotti se lo ricorda bene e si ricorda di questa battaglia onesta ogni volta che mi vede — in quanto sostenevamo che dopo quaran-

t'anni un disegno di legge non è di interpretazione, ma di attuazione, è innovativo. È questa la tesi che abbiamo sostenuto ampiamente.

Siccome però la giustizia arriva sempre, anche se tardi, pochi giorni fa una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, ha dichiarato che, nonostante il titolo della legge parlasse di interpretazione autentica, la sostanza di tale legge non era di interpretazione, ma era innovativa. Perciò sia ben chiaro: quello che voi cercate di fare nelle Commissioni congiunte sarà una legge innovativa che non potrà avere efficacia retroattiva, come è stato dichiarato, nel caso che vi ho citato, perfettamente analogo, dalla Corte di cassazione a sezioni unite. Su questo punto farò una grossa battaglia e, come feci l'altra volta, per mettere in imbarazzo il Parlamento presenterò il solito emendamento in cui chiederò che « vengano fatte salve le procedure pendenti alla data del disegno di legge ». Me lo boccerete, ma avrete dato la prova che volete fare una legge di copertura e di salvataggio e non una legge di interesse bancario, come si vorrebbe far credere, per evitare, in regime di concorrenza, che alcune banche siano più esposte e quindi in condizione di maggiore difficoltà. Abbiamo visto che le banche di diritto pubblico non si sono preoccupate di queste difficoltà, se è vero — come è vero — che sono state fatte operazioni sbagliate, se è vero che il magistrato ha sostenuto che si trattasse di operazioni che non dovevano essere fatte e ha messo sotto procedimento penale gli amministratori; a questo punto, una legge di copertura non farebbe onore a questo Parlamento soprattutto in una materia così delicata, come quella del credito e dell'esercizio dell'attività bancaria.

Anticipando il nostro pensiero sulla questione generale della modifica del sistema bancario, vorrei aggiungere che nel luglio del 1979 ho avuto come compagni di strada anche gli amici del Partito comunista; questa volta sono acquiescenti perchè hanno ottenuto i posti nelle banche, dopo aver fatto la loro finta battaglia; hanno modificato lo statuto, hanno ottenuto posti ed ora sono tranquilli. Non si tratta, quindi, di una bat-

taglia ideale, ma di una battaglia di contenuto concreto che voi avete condotto e che noi qui denunciemo. Caro Fermariello, voi avete fatto, con me, la battaglia nel 1979, ho qui i verbali; oggi invece siete soddisfatti perchè, siccome siete diventati anche voi, insieme con gli altri, amministratori del Banco di Napoli, più soldi avete, meglio potete amministrare. Tutta la lotta che avete condotto per la modifica dello statuto è finita, si è conclusa, perchè lo statuto è arrivato a farvi inserire nel sistema.

Noi che non abbiamo queste ambizioni, noi che, per libera scelta, non vogliamo essere coinvolti in un regime che, di scandalo in scandalo, sta degradando il nostro paese, siamo lieti di esserne fuori e di essere qui con l'indice puntato su quelli che sono venuti meno ai loro doveri di Governo o di parlamentari onesti.

Nonostante queste critiche, signor Ministro, ci asteniamo su questo provvedimento di legge, perchè non possiamo sottrarci a dare dei fondi di dotazione agli enti che comunque ne hanno bisogno per una maggiore fattività dell'esercizio del credito.

S I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimo a nome del Gruppo della Democrazia cristiana il voto favorevole al disegno di legge n. 1106, che prevede conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico, modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale e insulare, e la fusione per incorporazione degli istituti di medio credito per le imprese di pubblica utilità nel consorzio di credito per le opere pubbliche.

È un provvedimento, come si vede, di ampio respiro, sul quale in sede di Commissione, pur con qualche riserva, si è verificata l'adesione di quasi tutti i Gruppi parlamentari e per il quale, con gli emendamenti ap-

provati in Commissione, si è avuta una più ampia sfera di intervento.

Il provvedimento si articola in tre distinte parti: la ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico (Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Banco di Sardegna) ed il conferimento, a favore del credito industriale sardo e dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di ulteriori stanziamenti; la modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298; la fusione per incorporazione dell'ICIPU e del CREDIOP.

La prima parte del disegno di legge, sulla quale desidero particolarmente soffermarmi, prevede che i fondi di dotazione degli istituti di credito sopraindicati siano adeguati al volume dei mezzi amministrati e a quello dei crediti in essere.

Esattamente il relatore Patriarca, nella sua pregevole relazione, ha posto in luce come il rapporto patrimonio-impieghi e patrimonio-mezzi fiduciari sia andato profondamente diversificandosi tra le aziende di credito ordinario e quelle di diritto pubblico: ad un rapporto 8,7 patrimonio-impieghi per le prime, corrisponde infatti a fine 1979 un rapporto 1,17 per la Banca nazionale del lavoro, 2,04 per il Banco di Napoli, 2,54 per il Banco di Sicilia e 2 per il Banco di Sardegna. Ad una media nazionale del 3,9 nel rapporto patrimonio-mezzi fiduciari per le aziende di credito ordinario, corrisponde un indice dell'1,90 per la Banca nazionale del lavoro, del 3,20 per il Banco di Napoli, del 3,14 per il Banco di Sicilia e del 3,35 per il Banco di Sardegna.

Non vi è dubbio che la ricapitalizzazione dell'intero sistema bancario si sia dimostrata ormai improcrastinabile per una serie di motivi, di cui qui esporrò sommariamente solo alcuni. L'inflazione: l'esigenza di ricapitalizzazione delle banche italiane sorge in primo luogo da considerazioni connesse al fenomeno inflazionistico. L'inflazione, specie se si prolunga nel tempo, determina un gonfiamento in termini nominali della massa amministrata e degli impieghi, cui si contrappone un ritmo di espansione decisamente inferiore del capitale proprio. Ne deriva un de-

terioramento progressivo del rapporto tra capitale proprio e indebitamento complessivo.

La capacità operativa: in periodi di sostenuto ritmo inflazionistico, il limite legale del fido, rapportato come è noto al capitale proprio delle banche, tende a saturarsi velocemente, per cui viene a ridursi sensibilmente la capacità operativa delle aziende di credito, tanto più che il fabbisogno finanziario delle imprese e dei clienti tende sia in termini nominali che in termini reali a dilatarsi continuamente. Un accresciuto rapporto patrimonio-impieghi consente alle banche di ridurre l'area delle operazioni eccedenti il limite legale del fido, per le quali è richiesta la preventiva autorizzazione della vigilanza.

L'inadeguatezza del fondo rischi: l'accantarsi dei rischi impone di rivedere la politica degli accantonamenti, per assicurare al sistema adeguati margini di resistenza.

La funzione di investimento: le profonde modificazioni intervenute nella struttura finanziaria di larghe masse di clientela hanno indotto i pubblici poteri ad istituzionalizzare la partecipazione al capitale proprio delle imprese (vedi la legge n. 787). L'impegno che ricadrà sul Banco di Napoli per tale legge è di oltre 50 miliardi. È fin troppo evidente (e la crisi della banca mista lo insegna abbondantemente) che per svolgere questa funzione il sistema bancario ha bisogno di propri mezzi adeguati.

Con il conferimento previsto per tale rapporto, seppure esso non viene ad adeguarsi alla media nazionale, si crea un apprezzabile miglioramento e si consente a tali istituti di recuperare il terreno perduto nella concorrenza con le aziende di credito privato. Particolare importanza assume il conferimento al fondo di dotazione del Banco di Napoli, che ha sempre svolto nel Mezzogiorno d'Italia un'azione di penetrazione nelle regioni meno progredite e d'incentivazione alla trasformazione sociale delle popolazioni di quelle regioni. Non è certo il caso, in questa sede, di assumere una posizione di difesa o di esaltazione dell'attività svolta dal Banco di Napoli, sulla quale anzi spesso anche noi democratici cristiani abbiamo espresso critiche e riserve, perchè quest'azione non

è stata così incisiva come avrebbe dovuto essere. Si è accusato i precedenti consigli di amministrazione dell'istituto di non essere stati all'altezza dei compiti, dimenticando che un'anomalia rispetto al sistema generale italiano limitava la capacità d'iniziativa dei consigli di amministrazione che non potevano deliberare se non su argomenti proposti dalla direzione generale, con la conseguenza che ad una visione sociale del primo non sempre corrispondeva una altrettanto ampia visione della problematica meridionale da parte della seconda, con un infrenamento burocratico delle iniziative.

Non vi è dubbio che necessita nel Mezzogiorno d'Italia una più incisiva azione di tutti gli enti pubblici perchè il divario, che si è venuto ad accentuare sempre più tra Nord e Sud d'Italia, abbia una inversione di tendenza. Vorrei qui, onorevole Ministro, richiamare la sua attenzione, sapendola ben attenta a certi fenomeni che si verificano nel settore creditizio, su quanto si è verificato in questi ultimi anni nel Mezzogiorno ed in particolare in Campania. La chiusura delle piccole aziende di credito private ed il loro assorbimento da parte di grossi istituti di credito dell'Italia settentrionale; i casi del Credito campano e della Banca Fabbrocini sono solo gli ultimi anelli di una catena che desta non poche preoccupazioni; la raccolta di fondi nelle regioni dove è minore l'iniziativa industriale e dove il rapporto raccolta-impieghi è meno incidente e il dirottamento di tali fondi verso regioni ove invece è più incisiva tale iniziativa, porta automaticamente ad un accentuarsi dell'impoverimento delle regioni meno dotate. Una visione più ampia, meno burocratica della direzione aziendale avrebbe potuto forse portare ad una diversa posizione del Banco di Napoli di fronte a questo fenomeno. Sembra quindi esatta la richiesta fatta con l'ordine del giorno che la Commissione ha presentato, con il quale si chiede che il Governo si impegni a predisporre una più incisiva riforma statutaria del Banco al fine essenziale — è il testo della relazione — di ripartire più equamente poteri e responsabilità gestionali tra il consiglio di amministrazione e il direttore generale, in

particolare tra il presidente ed il consiglio di amministrazione, tra il consiglio di amministrazione e la direzione generale.

Ho già accennato prima all'anomalia del sistema generale italiano rappresentata dalla capacità di proposta riservata unicamente al direttore generale. Giustamente il relatore osserva che sembra difficile poter comprendere come una grossa azienda pubblica possa essere gestita con impegno e serenità quando il potere di proposta, sia in ordine agli affari, sia in ordine al personale, spetta soltanto al direttore generale.

Ci auguriamo che la richiesta venga presto esaudita e che il nuovo consiglio possa affrontare con maggiore capacità di incidenza la vasta problematica che si porrà al suo esame, anche se non possiamo non esprimere le nostre perplessità su alcuni provvedimenti di assunzione fatti recentemente che presentano più le caratteristiche di fatto clientelare che funzionali.

Riconosciamo ai componenti il nuovo consiglio la capacità professionale necessaria per dare un nuovo impulso all'istituto; ma nel contempo non possiamo non ricordare l'attività svolta dal precedente consiglio nel quale uomini di altrettanto elevata capacità professionale hanno portato il loro valido contributo, cosicchè è stato possibile riportare in nero con circa 2 miliardi e 500 milioni di attivo il bilancio dell'istituto, riducendo nel contempo — e questo è un fatto quasi eccezionale nel Mezzogiorno d'Italia e in particolare nella Campania — finanche il numero del personale, resistendo ad ogni pressione per assunzioni che pure sono nelle regioni meridionali molto spesso l'unico sbocco alle esigenze di lavoro che vengono dalle popolazioni di quelle zone.

Non mi soffermerò sulle altre parti del provvedimento al nostro esame: esse sono state ampiamente illustrate nella relazione che lo accompagna e pertanto esprimo la completa adesione. Si sarebbe, forse, dovuto — e vorrei accennarlo brevemente in questa sede — esaminare il rapporto che si pone tra questo disegno di legge e gli altri che sono all'esame delle Commissioni riunite 2ª e 6ª, il rapporto cioè tra la ricapitalizzazione delle imprese pubbliche e la loro funzione pub-

blica, soffermandoci sull'adeguamento del sistema italiano alle norme comunitarie e sulla privatizzazione dell'esercizio del credito anche se svolto da enti pubblici.

Su questo ultimo punto non possiamo non confermare le perplessità che già da varie parti sono state adombrate. Sembra difficile affrontare l'argomento in sede di dichiarazione di voto senza correre il rischio di sembrare di volersi sottrarre ad una adeguata discussione sull'argomento, discussione che sarà certamente ampia in sede di esame del problema da parte delle Commissioni congiunte; questo pur volendo confermare qui la perplessità sul tema della natura privatistica dell'esercizio del credito svolto da enti di diritto pubblico per i quali si è avuto un adeguamento, con il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, del loro fondo di dotazione.

Per questi motivi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà, con piena convinzione, il disegno di legge al nostro esame.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro sicchè ci accingiamo a votare una legge che potrà avere effetti positivi. Grazie al provvedimento all'esame le banche meridionali in particolare potranno infatti meglio adeguarsi alle esigenze nuove e meglio aspirare a divenire sul serio efficienti aziende europee.

Per queste ragioni il Gruppo comunista voterà a favore. Voglio, però, dire che resta ancora molto da fare.

Occorre, intanto, impegnarsi a fondo per la modifica degli statuti degli istituti di diritto pubblico in generale e in particolare delle banche del Mezzogiorno. Il caso del Banco di Sicilia, sollevato dal collega Vitale, è emblematico, ma anche al Banco di Napoli abbiamo bisogno di nuove norme statutarie se si vogliono superare le remore che possono impacciare il rilancio dell'istituto.

Su questo punto mi pare che il ministro Andreatta abbia assunto qualche impegno, affermando che vi è l'intenzione sua e del Governo di procedere sulla strada della modifica degli statuti.

Nel corso del dibattito, abbiamo poi posto una seconda questione: quella di ridiscutere i criteri di ricapitalizzazione delle banche con riferimento intanto al Banco di Sicilia, al Mediocredito centrale e alle casse di risparmio. Anche su questo punto, se ho compreso bene, vi è l'impegno del Ministro del tesoro di avviare una riflessione di merito per giungere ad una risposta complessiva e positiva.

In terzo luogo abbiamo posto — e non per ultimo — il problema della normalizzazione dell'inquadramento delle banche perchè riteniamo che tale questione sia assai importante: vogliamo che una pagina nera sia definitivamente voltata e che finalmente si comprenda che non è più tollerabile quello che è avvenuto nel passato quando taluni istituti di credito erano divenuti salvadanaio di particolari correnti di taluni partiti; quando le nomine erano solo espressioni di clientele; quando in base alla logica della lottizzazione venivano nominati gli amministratori delle banche senza tener conto dei principi della professionalità e dell'etica. Sulla questione delle nomine mi pare che il ministro Andreatta abbia confermato l'impegno, solennemente assunto nell'altra Camera, di operare affinché entro gennaio tale questione possa essere risolta.

Onorevole Andreatta, lei sa che apprezziamo sinceramente il suo sforzo, ma quando ella ha voluto ribadire il suo impegno, immagino l'abbia fatto a nome del Governo; certo, la sua volontà e la sua fatica personale saranno importanti ma abbiamo voluto intendere che tutto ciò rientra nell'impegno complessivo del Governo. Escludiamo dunque un'interpretazione — che in questo caso sarebbe preoccupante — secondo la quale il suo sforzo personale non è accompagnato dalla convinzione del Governo.

A N D R E A T T A , *ministro del tesoro*. Senatore Fermariello, poichè ci sono dei poteri di urgenza che sono personali del Ministro del tesoro, il Ministro del tesoro può

prendere degli impegni perchè è deciso ad usare i suoi poteri individuali di urgenza. Quindi è un impegno che assumo innanzi tutto sul piano personale, perchè si possono mantenere non impegni collegiali ma impegni personali.

F E R M A R I E L L O . Come interpretare questa dichiarazione? Auspicando che non intervenga alcun ostacolo da parte del Governo, e che non nasca un conflitto, in materia di nomine, tra il Ministro del tesoro e il Governo. Comunque staremo a vedere che cosa avverrà.

Ricordatevi però che quando si parla di nomine, non è solo in gioco l'efficienza delle banche, ma anche un aspetto della « questione morale », di cui tanto si parla in questi tempi nel nostro paese. Per quello che ci riguarda, continueremo la nostra battaglia critica e propositiva, affinché i problemi che abbiamo prospettato siano rapidamente e correttamente risolti.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, il nostro voto sarà di astensione. Avrebbe potuto essere un voto contrario, ma siamo arrivati all'astensione anche sulla base delle cose che il Ministro ci ha detto questa mattina. Egli ci ha fatto un'importante lezione sul futuro (e gliene siamo grati poiché, in fondo, possiamo considerarci, di fronte ad un'autorità accademica come la sua, non dico degli scolaretti, ma degli allievi); è vero che la prospezione del futuro è poco impegnativa politicamente, anzi lascia le cose come sono e rischia di apparire mistificatoria. Andreatta ha parlato anche del passato. Si è riferito alla proposta Grassini e quando si è rivolto al passato ho avuto la tentazione di pensare che forse stava per eludere il presente. Non lo ha fatto e questa è una delle ragioni per le quali sto preannunciando l'astensione del mio Gruppo.

Il Ministro infatti ha accettato per il presente l'ordine del giorno che mi sono permes-

so di ripresentare ed ha assunto il duplice impegno di fare le nomine entro gennaio e di ridiscutere l'intera questione anche davanti alla 6ª Commissione del Senato. Per quanto riguarda le nomine, apprezzo molto l'impegno che ha preso, anche perchè lo ha preso sulla sua pelle, a differenza di altri ministri che spesso, rifugiandosi dietro la formula della collegialità del Governo, finiscono per eludere tutti gli impegni. Ricordo però, onorevole ministro Andreatta, che il suo predecessore prese anche egli un impegno preciso nel tempo, non riuscì a mantenerlo, ne fu diminuito il suo prestigio e forse questa è stata la ragione non ultima per la quale si è trovato fuori del Governo. Non è certamente questo l'augurio che faccio a lei, al contrario, proprio perchè vogliamo un Ministro del tesoro responsabile che faccia le nomine e che mantenga l'impegno che oggi solennemente ha preso. Ecco, dette in poche parole, le ragioni della nostra astensione.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la validità e la coerenza del provvedimento all'esame non scaturiscono solo dal fatto che esso faceva parte del programma di iniziative da realizzare, già indicate nel bilancio di previsione del 1980, dove erano stati appositamente accantonati i fondi necessari a farvi fronte. Il disegno di legge è volto a conferire agli istituti di credito pubblico ed a quelli di credito speciale del Mezzogiorno una più adeguata base patrimoniale in relazione ai maggiori livelli di impiego e raccolta raggruppati spontaneamente nel tempo. Esso inoltre si pone in funzione del ruolo e delle esigenze che in campo internazionale gli istituti sono chiamati a soddisfare con il recepimento della direttiva CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative regolanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il loro esercizio.

Basta considerare che, nonostante gli incrementi di capitale che si propongono, rimangono elevati scarti tra la media nazionale dei rapporti patrimoni-impieghi e patrimoni-depositi rispetto al relativo livello che registrano le banche pubbliche oggetto del presente provvedimento. Il caso della Banca nazionale del lavoro costituisce un esempio emblematico. A fronte di un capitale fermo a 60 miliardi da dieci anni l'istituto ha visto contemporaneamente quadruplicarsi i valori della raccolta e degli impieghi, ciò peraltro senza considerare la grande importanza che in senso assoluto l'istituto riveste nel sistema nazionale e l'ancor maggiore rilevanza che è destinato a raggiungere in relazione alle recenti direttive CEE. Inutile aggiungere che la ricapitalizzazione compiuta va a costituire in qualche misura fonte per un incremento dell'attività creditizia particolarmente appropriata alle esigenze del momento di favorire la politica governativa protesa a promuovere azioni di investimento. La circostanza, peraltro, che gli istituti operanti nel Mezzogiorno potranno giovare di questa possibilità è in piena coerenza con gli intenti volti a favorire le aree meridionali.

Non va sottaciuto che il provvedimento è lungi dal fornire una risposta, sia sul piano della portata finanziaria che su quello più strettamente normativo-regolamentare, ai numerosi problemi del nostro sistema creditizio. Il favore espresso da tutte le componenti politiche presenti in Parlamento non ha mancato, sia attraverso le proposte di emendamento che con l'ampia discussione svolta, di porre in luce lacune e suggerire miglioramenti.

Per la parte di più stretta competenza operativa, che in sede di Comitato per il credito e il risparmio potrà essere portata avanti, il Governo dovrà farsi carico di ottemperare agli indirizzi emersi: così per le esigenze che un po' tutti abbiamo evidenziato nel dibattito in Commissione e anche in Aula circa le modifiche statutarie, i rinnovi dei consigli di amministrazione e le nomine.

Prendiamo atto con molta soddisfazione degli impegni precisi che il Ministro del te-

soro si è assunto in proposito. A titolo personale, noi auguriamo al Ministro di poter acquisire anche gli impegni collegiali del Governo. Possiamo, per quanto ci riguarda, per parte socialista, assicurare che questo impegno ci sarà. Quindi il Ministro è già nelle condizioni di poter contare su una parte politica che partecipa al Governo. Se dalla sua parte politica o da altre parti politiche non dovesse trovare i necessari consensi, venga in Parlamento, riferisca le difficoltà che incontrerà e troverà il necessario sostegno.

Questi adempimenti sono necessari nella consapevolezza che a ben poco servirebbe ricapitalizzare gli istituti di credito se essi non operassero con più efficacia e con politiche coerenti e adeguate agli obiettivi che dichiarano di voler perseguire.

Per quanto di competenza del Parlamento, in questa particolare fase non sarebbe stato saggio forzare oltre i limiti raggiunti, anche se i limiti ci sono e li abbiamo sottolineati. Integrazioni di più ampio respiro di quelle conferite al testo originario non sarebbero state possibili anche in relazione agli stessi recenti eventi calamitosi che hanno ridotto a zero ogni possibile manovra sull'espansione della spesa pubblica nell'immediato. Si considera quindi il provvedimento nel suo complesso congruo alle condizioni che la situazione presenta e si esprime da parte del Gruppo socialista il voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, numero 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978** » (77-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

C O L E L L A, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola brevemente per dire che il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 venne da noi discusso in Commissione bilancio nell'ottobre del 1979 e approvato in quest'Aula nella seduta del 22 novembre 1979. Venne discusso, anche in dipendenza di una modifica al nostro Regolamento, disgiunto dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980.

Alla Camera, la discussione congiunta dei disegni di legge sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1978 e sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, fece passare quasi sotto silenzio il rendiconto 1978, tanto che il relatore Aiardi, nella sua replica del 28 aprile 1980, osservava che, tranne alcune argomentazioni catastrofiche, in realtà le osservazioni della Corte dei conti non apparivano altrettanto catastrofiche. Non si è toccato — diceva — nella discussione testè svoltasi il tema del rendiconto generale, pur importantissimo ai fini della valutazione e del controllo parlamentare anche sul bilancio di previsione.

In quella stessa seduta del 28 aprile 1980 avvenne che, ponendosi in votazione l'articolo 1, quest'articolo veniva respinto. Non mi dilungo sull'accaduto: votazione, controprova, sospensione della seduta. Con la man-

cata approvazione dell'articolo 1, si determinò un ricorso alla Giunta per il Regolamento e, tra le contrastanti posizioni dei vari Gruppi politici, prevalse l'orientamento per cui la mancata approvazione dell'articolo 1 non precludeva l'esame degli articoli successivi i quali vennero poi tutti votati a scrutinio segreto.

Tra le dichiarazioni di voto ci fu qualche indicazione intesa ad affidare eventualmente al Senato il compito di sanare quanto era sembrato contraddittorio. A questo punto debbo dire che in Commissione bilancio, nella seduta del 3 dicembre 1980, ritenni, così come ritengo, che il mancato reinserimento della norma, per il carattere meramente formale di questa, non incide nella sostanza del provvedimento, osservandosi altresì che il rendiconto è stato parificato dalla Corte dei conti.

Di diverso avviso invece è stato in Commissione il senatore Bollini, rappresentante del Partito comunista italiano, il quale ha affermato che la soppressa norma attiene alla sostanza del voto politico del Parlamento e alla gestione finanziaria dello Stato. Quindi contesta che la questione sia risolvibile sul piano meramente procedurale. Ritenne inoltre nella seduta del 3 dicembre il rappresentante del Partito comunista che il documento, privo della norma in questione, era in condizioni tali da richiedere al Presidente del Senato di interpellare la Giunta per il Regolamento sull'*iter* parlamentare del provvedimento, verificando l'attuabilità di una soluzione che, garantendo la congruità del provvedimento stesso, evitasse di creare una situazione di contrasto con l'altro ramo del Parlamento.

Accolta questa proposta nella seduta di ieri della Commissione bilancio, il presidente Carollo ha dato lettura della lettera con la quale il Presidente del Senato, in risposta a quanto comunicatogli a seguito della seduta del 3 dicembre 1980, ha ritenuto opportuno stabilire la procedura relativa al provvedimento in questione. Il presidente Fanfani ha deciso che il problema in oggetto non comporta risvolti regolamentari: trattasi di questioni inerenti al merito del provvedimento sul quale la Commissione e l'As-

semblea sono libere di assumere le determinazioni che ritengono più opportune, senza necessità di previa consultazione della Giunta per il Regolamento.

Nella seduta di ieri il rappresentante del Partito comunista, senatore Bollini, nel prendere atto della decisione del presidente Fanfani, si è attestato su questa posizione: una questione di merito, a suo avviso, esiste e deve trovare comunque una soluzione. In particolare ritiene che un voto esplicito del Parlamento sul conto consuntivo del bilancio dello Stato sia necessario. A tal fine presentò ieri un emendamento che, se non erro — il senatore Bollini potrà correggermi — così detta: « È approvato il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1978 » da apporre dopo l'articolo 78, che quindi diventerebbe articolo 79. Il solerte sottosegretario Venanzetti, rappresentante del Tesoro, rivelò ieri, nella seduta della Commissione, che il voto della Camera dei deputati non significava sostanzialmente la reiezione del provvedimento. D'altra parte, per chiudere definitivamente queste vicende e accogliendo le osservazioni del rappresentante del Partito comunista si è accettato ieri in Commissione l'emendamento testè enunciato e quindi con esso ci presentiamo in questa Aula per ottenere l'approvazione del rendiconto generale dello Stato con l'aggiunta dell'articolo 79 che detta: « Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1978 è approvato ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Bollini. Ne ha facoltà.

B O L L I N I . Signor Presidente, ringrazio il relatore Colella che ha voluto riassumere i termini della questione e tuttavia penso che non si tratti di puntigliosa precisione, di semplice reintegrazione di un articolo che è stato cassato dalla Camera, ma di qualcosa di più che attiene alle eventuali conseguenze di ordine giuridico e politico che possono derivare da un voto negativo del Parlamento su di un rendiconto.

È chiaro che il voto negativo della Camera nei confronti del rendiconto non può mettere nel nulla una gestione già effettuata. Tuttavia assume un significato di aperta critica al comportamento del Governo quando questo voto attiene non ad una parte del rendiconto, ma alla sua integrità. La Camera ha ritenuto di risolvere, secondo alcuni di sanare, secondo altri di annullare, le conseguenze politiche di quel voto.

A conclusione di quel dibattito è emersa dalla Camera una specie di richiamo ad un momento di riflessione per il Senato per valutare se e come intervenire per sanare una situazione che si riteneva e si ritiene essere insorta a seguito di tale voto negativo. Sono infatti sorti problemi di procedura e di merito. Quelli di procedura concernono il fatto che si è annullato un articolo esplicito di approvazione complessiva del rendiconto e perciò occorre vedere come porre un rimedio evitando una conflittualità procedurale con la Camera.

Ma come era possibile correggere quel voto, posto che un sistema di correzione esistesse? Per esempio, mettendo per ognuno degli articoli di approvazione delle parti del rendiconto un richiamo esplicito all'approvazione del rendiconto stesso, anche se la Camera questi articoli non avesse, come non ha, modificato. O si trattava di trovare la formula per reintegrare l'articolo, un reintegro dell'articolo 1 senza logicamente aprire un conflitto con l'altro ramo del Parlamento.

Il quesito da noi sollevato a proposito dei sistemi procedurali da seguire ha avuto una risposta da parte del Presidente del Senato di cui abbiamo preso atto: non esistono problemi di procedura e dobbiamo quindi esprimere un parere per quanto riguarda il merito. La nostra opinione è stata che bisognava riapprovare l'articolo 1 non solo per dare certezza all'approvazione complessiva del documento, ma perchè non si è data mai in nessun Parlamento una delega circa i propri poteri di controllo.

Ci sono Parlamenti i quali delegano all'Esecutivo capacità grandi in materia di bilancio, ma nessuno di questi dà una delega in materia di controllo, perchè ciò attiene

a questioni molto più delicate del potere stesso di formare un bilancio.

Il voto del Parlamento relativo al disegno di legge di approvazione del rendiconto non ha per oggetto solo gli articoli del disegno di legge, in quanto — come nel caso del bilancio preventivo — non si tratta di mera approvazione di un atto preesistente. La legge di approvazione del rendiconto ha la stessa natura giuridica della legge di bilancio: è un processo che nasce con la legge di approvazione del bilancio e si conclude con la legge di approvazione del consuntivo.

Il rendiconto è un atto di esibizione documentale delle gestioni già effettuate — di ciò dobbiamo tenere conto — e questo atto deve perciò essere esattamente identificato nelle sue parti, per dare certezza giuridica al documento che approviamo. La legge di approvazione del rendiconto esprime cioè soltanto una sintesi di questo documento, che deve essere esplicitamente richiamato. Che cosa è successo? Che con il voto della Camera, che ha abolito l'articolo 1, non si trova nel testo che ci era stato presentato nessun esplicito riferimento al documento « Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978 ».

Era quindi evidente che bisognava ricostruire questo dato di certezza. Per evitare che nascessero conflitti per quanto riguarda la Camera, si è proposto di porre questo articolo in fondo al testo (credo che sia l'ultimo articolo). La Commissione bilancio ha ritenuto che questa proposta potesse essere accolta. Delle diverse alternative presentate, ha ritenuto che questa era la più opportuna; con il rinvio di questo documento alla Camera nessun ritardo pratico si genera per quanto riguarda l'attività di bilancio e si introduce, se volete, una ulteriore garanzia giuridica per il rendiconto.

Diamo perciò il nostro voto favorevole all'emendamento introdotto, confermando che sull'insieme del provvedimento, su cui già siamo intervenuti in sede di prima discussione, il nostro parere non può essere che negativo, per il modo in cui è stato gestito il bilancio del 1978. Quindi voto favorevole per l'emendamento che sana una situazione

e voto contrario al provvedimento nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C O L E L L A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, in sede di Commissione bilancio ho avuto già modo di esporre il parere del Governo, nel senso che fui testimone di questa disputa alla Camera dei deputati nel momento in cui, in una votazione peraltro non completamente chiara, risultò non approvato l'articolo 1. Al termine comunque la Camera (senza voler riaprire quella polemica ed entrarvi nel merito, anche per rispetto dell'altro ramo del Parlamento) approvò la legge e quindi non fu considerata preclusiva la reiezione dell'articolo 1.

Mi rendo conto delle argomentazioni portate sia in Commissione sia oggi in Aula da parte del senatore Bollini e ritengo che motivi di opportunità consiglino di ripristinare la dizione relativa al conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1978, in quella esplicita della sua approvazione, facendo anch'io osservare che in effetti nel resto del testo non c'è dizione del conto consuntivo. Ma darei a questa modifica solo questo significato, senza voler con ciò, almeno da parte del Governo, fargli assumere il significato di censura di quanto è stato deciso dall'altro ramo del Parlamento. Non tanto, quindi, indispensabilità, quanto piuttosto opportunità per sanare un problema che era sorto e che è opportuno sia definitivamente chiarito.

Il Governo, pertanto, è d'accordo con l'emendamento introdotto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame del testo proposto dalla Commissione, che

prevede l'aggiunta di un articolo — l'articolo 79 — che ripristina, cambiandolo di posto, l'articolo 1 soppresso dalla Camera dei deputati. È evidente, pertanto, che, procedendo in questo modo sul testo proposto dalla Commissione, il Senato delibera sulla modificazione apportata dalla Camera, così come prescrive l'articolo 104 del Regolamento. Conseguentemente si intendono approvate anche le modifiche di coordinamento introdotte dalla Camera dei deputati. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura dell'articolo 79 nel testo proposto dalla Commissione.

P A L A , segretario:

Art. 79.

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1978 è approvato.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Sarò brevissimo, signor Presidente. Ritengo che il provvedimento meriti una messa a fuoco qui al Senato da parte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Già nell'altro ramo del Parlamento il capogruppo Pazzaglia ha avuto modo di chiarificare i convincimenti della mia parte politica, intervenendo in ripetute occasioni su quanto è emerso in quel ramo del Parlamento. A me qui spetta richiamare all'attenzione dei pochi colleghi presenti come ancor più si realizzi, in questa rilettura, una divaricazione tra il presupposto di uno « Stato legale e legittimo » — che tale esso deve rimanere essenzialmente nel momento di formulazione del processo legislativo — e quel-

lo « Stato della prassi » che tende surrettiziamente a scalzare il primo. Stato della prassi che in ripetute occasioni si avvale altresì delle stampelle di rimedi inventati all'ultimo momento, rimedi sulla cui validità esprimiamo vibrante riserve.

Anche quest'oggi di fronte ad un provvedimento quale il rendiconto dello Stato per il 1978 (che dovrebbe essere oggetto di valutazioni attente, se da esso si avesse voglia di trarre quegli insegnamenti che i consuntivi hanno la capacità di dare), in occasione del varo di un provvedimento di tanta portata si rinnova un vuoto d'Aula...

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Mitrotti, questa Presidenza è d'accordo con lei nel lamentare il fatto che alle volte si verificano dei vuoti d'Aula; vorrei però farle rilevare che abbiamo già svolto in quest'Aula la discussione sul rendiconto. Qui ci occupiamo solo della questione sulla quale ha riferito il senatore Colella, che è quella dell'articolo 79.

M I T R O T T I . Prendo nota della sua puntualizzazione, Presidente, ma ciò non legittima un'interpretazione occasionale della funzione parlamentare quale dovrebbe desumersi dalla sua argomentazione. Peraltro in quest'Aula mi sono richiamato a quanto è stato rilevato nell'altro ramo del Parlamento da parte dell'onorevole Scalfaro, il quale ha detto che amarezza ancora maggiore prova, dopo tanti anni di presenza in Parlamento, per quei colleghi, anche della sua parte politica, che non sentono il dovere politico e morale di essere presenti in Aula nel momento in cui si vota un provvedimento di tanta importanza. Il mio richiamo, rinnovato in quest'Aula, voleva solo offrire una sottolineatura ad un richiamo autorevole venuto da altra parte politica.

P R E S I D E N T E . Senatore Mitrotti, bisogna chiarire bene le cose. Le ripeto che in quest'Aula, che quel giorno non era neanche deserta, la discussione sul rendiconto è avvenuta con una serie di interventi. Qui stiamo discutendo soltanto l'articolo 79.

Ho il dovere, verso l'Assemblea, di sottolineare come stanno le cose.

M I T R O T T I. L'Assemblea è assente, onorevole Presidente!

C O L E L L A, *relatore*. Anche il Gruppo missino non è presente!

M I T R O T T I. Voglio sottolineare come la tipicità del voto che oggi si esprime in Senato inerisca una questione politica che meritava una puntualizzazione, perchè il rigetto dell'articolo 1...

S A N T A L C O. Del suo Gruppo non c'è nessuno!

M I T R O T T I. Non lo ritengo estraneo...

S A N T A L C O. Cominci a far venire i suoi!

M I T R O T T I. Se gli onorevoli colleghi hanno degli addebiti da muovere alla mia persona lo facciano. Allora ritengo di dover sottolineare, indirizzando il mio rilievo verso chiunque è assente, che questa occasione offriva al Senato la possibilità di un approfondimento politico di un fatto politicamente rilevante sorto alla Camera dei deputati in occasione del varo di un provvedimento altrettanto significativo. Così, oltre al vuoto che c'è stato alla Camera dei deputati, si rinnova il vuoto della prima lettura in questa Aula. Ed è con la chiave di questo vuoto che ritengo vadano lette e interpretate certe affermazioni rituali che si sono ripetute anche quest'oggi; affermazioni rituali venute anche dal banco di quella così detta opposizione comunista, che ha raggiunto anch'essa i limiti di uno ostruzionismo di tipo radicale alla Camera.

Questo volevo significare e non altro, signor Presidente, anche perchè questa puntualizzazione mi consentirà di effettuare dei richiami puntuali ogniqualvolta, nel seguito delle discussioni, si dovrà tornare su problemi che si agganciano alla divaricazione divenuta sempre più profonda, tra il presup-

posto di uno Stato legittimo ed il dato di fatto di uno Stato illegittimo.

Noi oggi con la illegittimità di un esame incompleto accettiamo la illegittimità del varo di un provvedimento legislativo che vede in Aula solo nove senatori: ai cittadini che avranno la possibilità di leggere e cogliere questa realtà degradata ogni commento, assieme all'astensione critica della mia parte politica!

S A N T A L C O. E all'assenza!

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di interrogazione

C O L E L L A. Signor Presidente, il mio animo in questo momento è seriamente turbato non solamente per gli eventi sismici dei quali sono stato vittima, ma anche perchè mi è giunta notizia che un sindaco del mio collegio, espressione dello Stato repubblicano, il sindaco di Pagani, in provincia di Salerno, l'avvocato Marcello Torre, è stato assassinato nella confusione provocata dal terremoto.

Ho presentato in data odierna una interrogazione (3 - 01040) insieme ad altri parlamentari e mi auguro che il Governo al più presto ci possa dare delle delucidazioni per tranquillizzare quelle popolazioni ormai così duramente colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

P R E S I D E N T E. La sua interrogazione è stata già trasmessa al Governo e di intesa con esso ne sarà fissata la data dello svolgimento.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,50).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea